STUDIO LEGALE PICCI
Avv. Paolo Picci
via Garibaldi, n. 52 - 97019 Vittoria (RG)
Tel. 0932/866318 – fax 0932/511197
pec: paolo.picci@avvragusa.legalmail.it

TRIBUNALE DI RAGUSA

Proposta di concordato minore
ex art. 74 c.2 e seguenti C.C.I.I.
Professionista nominato: dr. Vincenzo Triberio

Per le signore [redacted] nata a [redacted] il [redacted], c.f. [redacted] e [redacted] nata a [redacted] il [redacted] c.f. [redacted] entrambe residenti in [redacted], elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Paolo Picci, sito in Vittoria, nella Via G. Garibaldi n.52, C.F.:PCCPLA66T29M088X, fax:0932/511197, tel:0932/866318, pec: paolo.picci@avvragusa.legalmail.it , che le rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto;

PREMESSO

- che le odierne proponenti hanno depositato presso l'Organismo di composizione della Crisi tenuto presso l'Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Ragusa, istanza per la nomina del professionista di cui all'art. 15 delle L. 3/2012 per il deposito di una proposta per il superamento della crisi da sovraindebitamento delle persone fisiche e dei soggetti non fallibili;

STUDIO LEGALE PICCI
Avv. Paolo Picci
via Garibaldi, n. 52 - 97019 Vittoria (RG)
Tel. 0932/866318 – fax 0932/511197
pec: paolo.picci@avvragusa.legalmail.it

- che, con successivo provvedimento l'Organismo adito ha provveduto alla nomina del professionista, nella persona di Vincenzo Triberio, dottore commercialista, con studio in Ragusa via Archimede nr. 18;
- che la signora [redacted] è stata titolare dal Gennaio del 1999, dell'omonima ditta individuale (p.iva [redacted] esercente attività di commercio al dettaglio di elettrodomestici, articoli da regalo e casalinghi. Ditta cessata in data 18.05.2015 **(all.nr. 1);**
- che gli odierni istanti sono debitori esecutati nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Ragusa R.G [redacted] promossa dalla [redacted] ed avente ad oggetto l'immobile sito in Vittoria (Rg) alla via [redacted] censito al foglio [redacted] particella [redacted] (ex particella [redacted]). Immobile di proprietà degli odierni istanti nella misura di ½ ciascuno;
- che la sig.ra [redacted] inoltre è debitrice esecutata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Ragusa R.G [redacted] promossa dalla società "[redacted] Srl in liquidazione" ed avente ad oggetto l'immobile sito in Vittoria (Rg) [redacted] censito al foglio [redacted] particella

STUDIO LEGALE PICCI
Avv. Paolo Picci
via Garibaldi, n. 52 - 97019 Vittoria (RG)
Tel. 0932/866318 – fax 0932/511197
pec: paolo.picci@avvragusa.legalmail.it

[redacted], e il lastrico solare censito al foglio [redacted]8 sub [redacted]. Immobili di proprietà per intero della sig.ra [redacted]

- che, alla data odierna, risulta che la signora [redacted]a è assunta con contratto a tempo indeterminato presso il negozio al dettaglio di proprietà della madre [redacted] e svolge l'attività di addetta alle vendite **(all.nr.2).** La sig.ra [redacted]a invece allo stato attuale risulta disoccupata;
- che la posizione debitoria degli odierni istanti è rappresentata, come appresso si dirà, per quasi il 75,00% circa da debiti bancari. La parte restante di tali debiti è rappresentata da posizioni verso l'Erario, e l'Ente della Riscossione per aggi spese e interessi moratori nonché debiti v/fornitori;
- che in data 11.06.2021 l'avv. Paolo Picci, procurato incaricato dalle ricorrenti, depositava presso il competente Tribunale di Ragusa la relazione del gestore della crisi Dr Vincenzo Triberio, redatta ai sensi dell'art. 15 comma 6 e dell'art. 9 comma 2, Legge 3/2012, contente la proposta di accordo di ristrutturazione del debito delle ricorrenti unitamente agli allegati di rito;

STUDIO LEGALE PICCI
Avv. Paolo Picci
via Garibaldi, n. 52 - 97019 Vittoria (RG)
Tel. 0932/866318 – fax 0932/511197
pec: paolo.picci@avvragusa.legalmail.it

- che con ordinanza del 18.06.2021 il giudice Dr. Gilberto Orazio Rapisarda disponeva la comunicazione dei creditori, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata per il 04.11.2021;
- che in data 04.11.2021, l'Ill.mo Giudicante, come richiesto dal gestore della crisi "*al fine di verificare l'esatta riduzione del debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate a seguito del perfezionamento dello stralcio previsto dal c.d. Decreto sostegno n. 41/2021*", rinviava all'udienza al **27.01.2022**;
- che in data 27.01.2022, l'Ill.mo Giudicante, attesa la presenza di trattative per una vendita immobiliare da eseguire all'interno della procedura da sovraindebitamento e al fine di formulare una proposta migliorativa, rinviava all'udienza al **21.04.2022**;
- che nonostante gli sforzi eseguiti dagli odierni ricorrenti, la trattativa per la vendita dell'immobile sito in Vittoria alla via [redacted] e censito al foglio [redacted], non è andata a buon fine, atteso che il potenziale acquirente non ha inteso definire l'acquisto;
- che, nonostante tutto quanto sopra, in data 09.07.2022 al fine di rendere l'accordo più conveniente per tutti i creditori, gli odierni istanti

depositavano nuova modifica alla proposta di accordo già presentata, migliorando i termini della stessa;

- che in data 03.11.2022, l'Ill.mo Giudicante dichiarava l'estinzione del procedimento per rinuncia alla proposta originaria di accordo con i creditori e definiva inammissibile la nuova proposta di accordo formulata dopo il termine di cui all'art. 11, comma 1, l. n. 3/2012 revocando il decreto del 18.06.2021 **(all.nr.3)**
- che in data 15.07.2022, la L.3/2012 disciplinante le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento è stata integralmente sostituita dal "Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza" cosi come previsto dal decreto legislativo del 12 Gennaio 2019 aggiornato al decreto legislativo 17 Giugno 2022 nr. 83.

CONSIDERATO

- che è intenzione delle odierne proponenti ristrutturare complessivamente la propria posizione debitoria avvalendosi dell'ausilio dell'O.C.C. di Ragusa per la predisposizione di una procedura c.d. "concordato minore con apporto di risorse esterne", ai sensi dell'art. 74 c. 2 e ss. del D.Lgs. nr. 14 del 12 Gennaio 2019 e successive modifiche ed integrazioni;

STUDIO LEGALE PICCI
Avv. Paolo Picci
via Garibaldi, n. 52 - 97019 Vittoria (RG)
Tel. 0932/866318 – fax 0932/511197
pec: paolo.picci@avvragusa.legalmail.it

- che come successivamente dettagliatamente specificato, una cospicua parte del debito assunto della presente proposta di concordato minore è a carico del terzo sig.ra [redacted], nei modi e nei tempi successivamente dettagliati;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le odierne ricorrenti, come *infra* identificate e rappresentate, intendono proporre, come in effetti con il presente atto propongono, un concordato minore volto alla ristrutturazione delle complessive passività, come di seguito dettagliatamente riferito.

1. *Sull'ammissibilità del concordato minore*

Così come previsto dall''art 74 e ss. CCII, la proposta di concordato minore può essere presentata dai debitori in stato di sovraindebitamento quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale ma "*fuori da tale ipotesi può essere presentata esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori*". La presente proposta di concordato minore presentata dalle sorelle [redacted]

STUDIO LEGALE PICCI
Avv. Paolo Picci
via Garibaldi, n. 52 - 97019 Vittoria (RG)
Tel. 0932/866318 – fax 0932/511197
pec: paolo.picci@avvragusa.legalmail.it

[redacted] prevede l'intervento di un terzo assuntore che aumenterà il soddisfacimento della massa creditoria.

Difatti, il terzo, sig.ra [redacted] madre delle odierne proponenti, interverrà nella presente proposta di concordato minore, in caso di omologa, immettendo risorse liquide pari a complessive **€. 42.800,00,** a vantaggio dei creditori della procedura.

Le ricorrenti hanno domandato l'apertura della procedura di concordato minore relativamente alle posizioni debitorie contratte dalla sig.ra [redacted] nell'esercizio dell'attività imprenditoriale sotto l'omonima ditta individuale. Alcune di tali posizioni debitorie risultano essere state garantite altresì dall'intervento fideiussorio della sig.ra [redacted]. Difatti, la sig.ra [redacted] ha svolto attività di commercio al dettaglio di elettrodomestici tramite ditta individuale (numero di partita IVA [redacted]. Attività cessata in data 18.05.2015.

Come anche riportato e precisato da alcuni Tribunali di merito nulla osta all'imprenditore "cessato" di procedere alla ristrutturazione delle proprie posizioni debitorie mediante l'accesso alla procedura di concordato minore (**all.nr.5**).

Il Tribunale di Ancona in data 10.01.2023 RG. PU 49-1/2022 **(cfr.**

all.nr.5) ha definito la circostanza relativa alla cancellazione della soggettività imprenditoriale nel Registro delle imprese non ostativa all'apertura della procedura nonostante il disposto di cui all'art.33, comma 4, CCII, in base al quale "*la domanda di accesso alla procedura di concordato minore...presentata dall'imprenditore cancellato è inammissibile". Ritiene, al riguardo, il Tribunale che la disposizione richiamata debba intendersi riferita al solo imprenditore collettivo la cui cancellazione dal registro delle imprese determina la definitiva estinzione ex art.2945 c.c.. L'imprenditore individuale che ponga fine alla propria attività, al contrario sopravvive alla cessazione della ditta e, qualora versi in stato di sovraindebitamento per i debiti dell'impresa e perciò di natura non consumeristica, non può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti di cui all'art.67 C.C.I.I. Negare all'imprenditore individuale cessato anche l'accesso alla procedura negoziale di concordato minore determinerebbe una limitazione degli strumenti disponibili e la sua esdebitazione ed un'illogica e contraddittoria esclusione dall'accesso a strumenti di natura negoziale, in aperto contrasto con la ratio ispiratrice della legge.*

Sul punto si è anche espresso chiaramente il **Tribunale Di Napoli**

Nord con sentenza RG. 79/2022 del 03.01.2023 **(cfr.all.nr.5)** nella quale, a seguito della proposta di concordato minore presentata da un imprenditore individuale cessato, evidenzia che *"il concordato minore è uno strumento di superamento della crisi da sovraindebitamento che consente al soggetto che vi accede di pervenire alla propria esdebitazione tramite l'omologa della proposta e il suo integrale adempimento volto alla prosecuzione dell'attività d'impresa o professionale. La differenza principale tra i due istituti, si coglie sul versante soggettivo, in quanto il concordato minore diversamente dall'accordo ex lege nr. 3/2012, non può essere proposto dal consumatore, essendo riservato al superamento delle situazioni di sovraindebitamento originate dall'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale, o agricola ovvero da attività professionale. L'art. 74 C.1 CCII accorda infatti la possibilità di formulare una proposta di concordato "ai debitori di cui all'art. 2 I C let c in stato di sovraindebitamento escluso il consumatore".*

Di conseguenza, fatta eccezione per il consumatore i soggetti rientranti in tale previsione normativa sono il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricola, la start up innovativa ed

ogni altro debitore non assoggettabile ***alla liquidazione giudiziale****..... In particolare, sulla base della formula omnicomprensiva inserita all'art. 2, primo comma let c CCII, come evidenziato in dottrina,* ***si ritiene che anche l'imprenditore individuale cessato possa essere ammesso alla procedura di concordato minore".***

Per tutto quanto sopra, nonostante la recentissima legge introdotta nel luglio 2022, appare evidente l'inequivoca apertura alle procedure di concordato minore per l'imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese, atteso oltretutto che non appaiono sussistere le condizioni di inammissibilità previste dall'art. 77 CCII.

2. *Sull'elenco dei creditori e cause di prelazione.*

Giusta previsione normativa di cui all'art.75 e ss. D.Lgs. nr. 14/2019, si produce l'elenco dettagliato dei creditori degli odierni istanti, con indicazione degli importi dovuti nella tabella "P" che alla presente si allega.

In sintesi, la complessiva esposizione debitoria, pari a complessivi **euro 497.465,99** può così riassumersi:

-creditori muniti di privilegio generale o speciale (ossia creditori muniti di garanzia reale sugli immobili di proprietà degli odierni

STUDIO LEGALE PICCI
Avv. Paolo Picci
via Garibaldi, n. 52 - 97019 Vittoria (RG)
Tel. 0932/866318 – fax 0932/511197
pec: paolo.picci@avvragusa.legalmail.it

proponenti o muniti di privilegi generali), pari a complessivi **€. 370.565,50** così come meglio descritto nell'allegata Tabella "P" Passivo e allegato tramite i documenti prodotti (**all.nr.6 Centrale Rischi** [redacted] **- all.nr.7 Centrale Rischi** [redacted] **- all.nr.8 CAI** [redacted] **- all.nr.9 CAI** [redacted] **- (cfr. allegati - Relazione dr. Triberio risposte circolarizzazione).**

-creditori chirografari (ossia creditori privi di alcuna garanzia reale sul patrimonio degli odierni proponenti), pari a complessivi **€. 126.900,49** nei confronti del ceto bancario e nei confronti dell'agente per la riscossione per aggi, interessi di mora e costi di notifica impagati.

3 Sull'attivo disponibile delle proponenti.

Per quanto riferito al paragrafo che precede, le passività complessive delle odierne istanti sono pari ad **€ 520.609,36** a fronte di un attivo disponibile pari ad **€. 179.450,00** così ripartito e come dettagliatamente indicato nell'allegata tabella "A".

Di seguito, si riporta un elenco dettagliato delle proprietà immobiliari delle odierne istanti, i cui valori sono di seguito riportati:

STUDIO LEGALE PICCI
Avv. Paolo Picci
via Garibaldi, n. 52 - 97019 Vittoria (RG)
Tel. 0932/866318 – fax 0932/511197
pec: paolo.picci@avvragusa.legalmail.it

- quanto ad **€. 83.475,00** giusta valore ribassato della prossima base d'asta (proc. Esecutiva immobiliare nr. [redacted] pendente presso questo Ill.mo Tribunale) dell'immobile sito in Vittoria (Rg) c.da [redacted] alla via [redacted] censito al foglio [redacted], e del lastrico solare censito al foglio [redacted]. Tale valore, in sede di proposta, è stato ridotto del 25% in considerazione: *i.)* dell'attuale crisi economica che investe il mercato immobiliare, nonché *ii.)* della presumibile riduzione del valore dell'immobile, in caso di prossima asta deserta, anche in considerazione della modifica normativa che consente di poter offrire tale valore ribassato già in sede di asta. Immobili di proprietà per intero della sig.ra [redacted]
- quanto **ad €. 45.900,00** giusta valore ribassato della prossima base d'asta (proc. Esecutiva immobiliare nr. [redacted] pendente presso questo Ill.mo Tribunale) dell'immobile sito in Vittoria (Rg) alla via [redacted] censito al foglio [redacted]. Anche tale valore, in sede di proposta, è stato ridotto del 25% in considerazione: *i.)* dell'attuale crisi economica che investe il mercato immobiliare, nonché *ii.)* della presumibile riduzione del valore dell'immobile, in caso di prossima asta deserta,

STUDIO LEGALE PICCI
Avv. Paolo Picci
via Garibaldi, n. 52 - 97019 Vittoria (RG)
Tel. 0932/866318 – fax 0932/511197
pec: paolo.picci@avvragusa.legalmail.it

anche in considerazione della modifica normativa che consente di poter offrire tale valore ribassato già in sede di asta. Immobile di proprietà degli odierni istanti nella misura di ½ ciascuno. Al catasto tale immobile risulta erroneamente intestato ai vecchi proprietari ([redacted]);

- quanto **ad €. 45.900,00** giusta valore speculare in quanto immobili di pari grandezza, ubicazione ed esposizione dell'immobile sito in Vittoria (Rg) alla [redacted]a [redacted]. Immobile di proprietà delle odierne istanti nella misura di ½ ciascuno. Al catasto tale immobile risulta erroneamente intestato ai vecchi proprietari [redacted]- [redacted]
- quanto **ad €. 3.435,00** del 100,00% in piena proprietà della sig.ra [redacted]a del piccolo appezzamento di terreno (mandorleto), sito nel comune di Vittoria (Rg), e censito al foglio [redacted] di complessivi are 42 e 67 ca. Terreno valutato secondo i parametri medi OMI;
- quanto **ad €. 740,00** del 25,00% in piena proprietà della sig.ra [redacted] del piccolo appezzamento di terreno (mandorleto), sito nel comune di Vittoria (Rg), e censito al foglio [redacted] e

STUDIO LEGALE PICCI
Avv. Paolo Picci
via Garibaldi, n. 52 - 97019 Vittoria (RG)
Tel. 0932/866318 – fax 0932/511197
pec: paolo.picci@avvragusa.legalmail.it

[redacted] di complessivi are 36.70 ca. Terreno valutato secondo i parametri medi OMI;

Il tutto, come meglio specificato e dettagliato nella tabella "A" - Attivo - allegata alla presente.

A seguito di apposita visura al Pubblico Registro Automobilistico **(cfr. allegati relazione dr. Triberio)** e da dichiarazione sottoscritta dalla sig.ra [redacted], la stessa risulta essere intestataria dei seguenti automezzi:

-un'autovettura Fiat immatricolata il 31.05.2010 targata [redacted]

-un'autovettura Lancia Y immatricolata il 19.07.2011 e targata [redacted] (acquistata l'11.11.2022 e cointestata con il marito [redacted] n [redacted] **(all.nr.25).**

Attesa la data d'immatricolazione di tali beni, il prezzo di acquisto, la tipologia di autovettura (utilitaria) e la cointestazione della Lancia Y, non è stato attribuito a tali beni alcun valore di realizzo.

La signora [redacted] invece non risulta intestataria di alcun mezzo, atteso che, sugli automezzi presenti nella visura PRA, è presente una denuncia di possesso e due fermi amministrativi.

A seguito di apposita visura ipo-catastale sugli immobili di pro-

STUDIO LEGALE PICCI
Avv. Paolo Picci
via Garibaldi, n. 52 - 97019 Vittoria (RG)
Tel. 0932/866318 – fax 0932/511197
pec: paolo.picci@avvragusa.legalmail.it

prietà delle sorelle [redacted] risultano annotate le seguenti iscrizioni pregiudizievoli;

- sull' immobile sito in Vittoria (Rg) c.da [redacted] censito al [redacted], e del lastrico solare censito al foglio [redacted] di proprietà per il 100,00% della sig.ra [redacted] sono presenti le seguenti iscrizioni pregiudizievoli **(all. nr.10-11):**
    - Ipoteca legale di primo grado del 21.09.2007 da parte della Serit Sicilia Spa per un importo pari ad €. 26.412,12 contro [redacted]. Le cartelle residuali presenti oggi ed oggetto di ipoteca sono pari ad €. 5.320,91;
    - Ipoteca giudiziale di secondo grado del 03.01.2013 da parte della [redacted] a seguito di decreto ingiuntivo, Tribunale di Ragusa, per un importo pari ad €. 30.000,00 contro [redacted] a [redacted]
    - Ipoteca giudiziale di terzo grado del 30.12.2015 da parte della società [redacted] zione, a seguito di decreto ingiuntivo, Tribunale di

STUDIO LEGALE PICCI
Avv. Paolo Picci
via Garibaldi, n. 52 - 97019 Vittoria (RG)
Tel. 0932/866318 – fax 0932/511197
pec: paolo.picci@avvragusa.legalmail.it

Milano per un importo pari ad €. 60.000,00 contro [redacted]

- Verbale di pignoramento immobili a favore della società [redacted], del 27.02.2017.

- Sull'immobile sito in Vittoria (Rg) alla [redacted] censito al foglio [redacted]) di proprietà per il 50,00% della sig.ra [redacted] e per il 50,00% della sig.ra [redacted] sono presenti le seguenti iscrizioni pregiudizievoli **(all. nr. 12):**
  - Ipoteca volontaria di primo grado del 2008 modificata nel 2015 per concessione mutuo fondiario del 21.06.2008 da parte della [redacted] per un importo pari ad € 225.000,00;
  - Verbale di pignoramento immobili a favore della [redacted] (quale procuratore di [redacted] del 26.01.2018.

Le odierne ricorrenti, inoltre, con la sottoscrizione in calce del presente atto dichiarano, sotto la propria esclusiva responsabilità ed

STUDIO LEGALE PICCI
Avv. Paolo Picci
via Garibaldi, n. 52 - 97019 Vittoria (RG)
Tel. 0932/866318 – fax 0932/511197
pec: paolo.picci@avvragusa.legalmail.it

edotte delle sanzioni civili e penali in caso di dichiarazione mendaci, di non essere proprietarie di altri beni immobili o beni mobili registrati, nonché di beni mobili, di somme di denaro, titoli, polizze assicurative, cassette di sicurezza, gioielli o valori di altro tipo, oltre a quanto indicato nella presente proposta.

3.1. Sui redditi delle odierne ricorrenti.

La sig.ra [redacted] è dipendente con contratto a tempo indeterminato dal 22.01.2020, con qualifica di addetta alle vendite, presso la ditta individuale "[redacted]" di proprietà della madre.

Nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo del 2023 **(all.nr.13)** la stessa ha avuto una retribuzione lorda, comprensiva di ratei 13° e 14° mensilità pari rispettivamente ad €. 1.963,06 ed €. 1.675,32 ed € 1.856,48.

I redditi percepiti dalla sig[redacted] (ad eccezione di euro 500,00 circa mensili) saranno quasi esclusivamente messi a disposizione della procedura così come previsto nel paragrafo "La Proposta".

La signora [redacted] per l'anno 2022 **(all.nr. 14)** ha prodotto un reddito lordo pari a complessivi €. 19.529,28.

Si precisa che, nella malaugurata ipotesi di scomparsa della sig.ra

STUDIO LEGALE PICCI
Avv. Paolo Picci
via Garibaldi, n. 52 - 97019 Vittoria (RG)
Tel. 0932/866318 – fax 0932/511197
pec: paolo.picci@avvragusa.legalmail.it

[redacted], l'eredità della ditta individuale passerà in capo alle figlie [redacted]a. In caso di omologazione della presente procedura, [redacted]a s'impegna sin d'ora a portare avanti l'attività della madre, ciò anche al fine di avere le risorse necessarie al pagamento della rata mensile.

Negli anni passati, la signora [redacted] è stata fiscalmente a carico del marito sig. [redacted]o, lavoratore autonomo a partita iva che svolge l'attività di noleggio autovetture con conducente. I redditi percepiti dal sig. [redacted] saranno messi a disposizione per il sostentamento del nucleo familiare formato oltre che dai coniugi dai loro figli [redacted]

Si producono in allegato le dichiarazioni dei redditi del sig. [redacted] **(all. nr. 15),** relativi agli anni 2019, 2020 e 2021 dalle quali si evincono i seguenti redditi annui lordi:

- anno 2019 reddito €. 9.807,00.
- anno 2020 reddito €. 2.361,00;
- anno 2021 reddito €. 44,00.

Si precisa che il sig. [redacted]o svolge l'attività lavorativa di "noleggio con conducente" che negli anni 2020 e 2021 ha subito una

STUDIO LEGALE PICCI
Avv. Paolo Picci
via Garibaldi, n. 52 - 97019 Vittoria (RG)
Tel. 0932/866318 – fax 0932/511197
pec: paolo.picci@avvragusa.legalmail.it

forte contrazione dovuta alla pandemia e al conseguenziale decremento del turismo.

La sig.ra [redacted] invece, come da lei stessa dichiarato, non percepisce alcun tipo di reddito e pertanto non produce alcuna dichiarazione.

Le odierne ricorrenti propongono il pagamento dell'importo di €. 650,00 al mese per i primi 36 mesi e di € 950 al mese dal 37' al 116' mese, al fine di adempiere gli obblighi di pagamento derivanti dalla presente proposta. Redditi provenienti dalle entrate mensili della sig.ra [redacted]a. Pagamenti questi che saranno integrati dall'intervento del terzo, sig.ra [redacted]a, nonché dalle maxi rate iniziali e intermedie, come dettagliatamente esposto nel paragrafo" la proposta".

4. Sulle passività esistenti.

Di seguito, si riportano le passività esistenti e suddivise in base al tipo di privilegio esistente, il tutto come meglio dettagliato nell'allegata tabella "P" in capo agli odierni proponenti:

- **Creditori muniti di Privilegio generale,** pari a complessivi **€. 37.859,89** e relativo quanto ad €. 26.849,39 a debiti per Iva – Irpef - Irap – Tari - Imu non corrisposti ed iscritte a ruolo a carico di Di

STUDIO LEGALE PICCI
Avv. Paolo Picci
via Garibaldi, n. 52 - 97019 Vittoria (RG)
Tel. 0932/866318 – fax 0932/511197
pec: paolo.picci@avvragusa.legalmail.it

[redacted] (oltre ad € 11.704,48 per interessi di mora, aggi e costi di notifiche inseriti al rango chirografario), quanto ad €. 7.584,79 per debiti v/Comune di Vittoria per Imu Tari e Tasi non versate, quanto infine ad €. 3.425,71 per posizione iscritte a Ruolo ed a carico della sig.ra [redacted] (oltre ad €. 1.044,52 per interessi di mora, aggi e costi di notifiche inseriti al rango chirografario).

Il debito a ruolo a carico della sig.ra [redacted] oggetto di iscrizione ipotecaria capiente, ed oggetto di cartelle di pagamento ad oggi esistenti è pari ad €. 5.320,91 (cfr. tabella P – Passivo e pag 13).

Agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader) risulta creditrice della sig.ra [redacted] della somma complessiva di € 4.470,23 di cui € 3.425,71 a privilegio ed €. 1.044,52 per interessi di mora, aggi e costi di notifica allocati al rango chirografario).

Creditori muniti di Privilegio speciale (capiente e non capiente) pari a complessivi **€. 332.705,61** e, precisamente:

- quanto ad **€. 236.913,30** (di cui euro **45.900,00** al privilegio speciale capiente ed € **191.013,30** retrocesso al chirografo per incapienza dell'attivo) relativamente all'iscrizione ipotecaria

STUDIO LEGALE PICCI
Avv. Paolo Picci
via Garibaldi, n. 52 - 97019 Vittoria (RG)
Tel. 0932/866318 – fax 0932/511197
pec: paolo.picci@avvragusa.legalmail.it

di primo grado gravante sull'immobile sito in Vittoria (Rg) alla [redacted], censito al foglio [redacted] di proprietà per il 50,00% della sig.r[redacted] in favore della [redacted] (oggi posizione gestita da [redacted] 2018). Somme residuali sul mutuo fondiario del 20.05.2008 contratto dalla sig.ra [redacted] e dalla sig.ra [redacted] quale terza datrice di ipoteca;

- quanto ad **€. 64.330,34** (di cui euro **52.013,03** al privilegio speciale capiente ed € **12.317,31** retrocesso al chirografo per incapienza dell'attivo) per ipoteca giudiziale di terzo grado del 30.12.2015, sull'immobile sito in Vittoria (Rg) c.da Mazzara alla [redacted] e del lastrico solare censito al foglio [redacted] proprietà per il 100,00% della sig.ra [redacted]. Ipoteca in favore della [redacted] a seguito di decreto ingiuntivo presentato ed ottenuto dal Tribunale di Ragusa per forniture di merce effettuate in favore della ditta [redacted] ed in parte non pagate. Immobile oggetto della procedura esecutiva [redacted] Tribunale di Ragusa;

STUDIO LEGALE PICCI
Avv. Paolo Picci
via Garibaldi, n. 52 - 97019 Vittoria (RG)
Tel. 0932/866318 – fax 0932/511197
pec: paolo.picci@avvragusa.legalmail.it

- quanto ad **€. 5.230,91** Agenzia delle Entrate -Riscossione Di [redacted] giusta trascrizione ipotecaria di I grado sui terreni (Mandorleto) siti in Vittoria (RG) e censiti al foglio [redacted]

- quanto ad **€. 26.141,06** per ipoteca giudiziale di secondo grado del 03.01.2013, sull'immobile sito in Vittoria (Rg) [redacted] 3 di proprietà per il 100,00% della sig.ra [redacted] in favore della [redacted]) e relativo ad un finanziamento in parte impagato. Immobile oggetto della procedura esecutiva nr. [redacted] Tribunale di Ragusa. Atto d'intervento del creditore del 05.10.2017;

- **Creditori chirografari** pari a complessivi **€. 126.900,49** (oltre ad euro 203.330,61 quale privilegio speciale non capiente e retrocesso al chirografo) e così suddivisi:

  - quanto ad **€. 84.708,54** quale posizione debitoria relativa al conto corrente affidato nr. [redacted] intestato alla sig.ra [redacted]

STUDIO LEGALE PICCI
Avv. Paolo Picci
via Garibaldi, n. 52 - 97019 Vittoria (RG)
Tel. 0932/866318 – fax 0932/511197
pec: paolo.picci@avvragusa.legalmail.it

[redacted]a intrattenuto con la Banca [redacted]a, posizione oggi gestita da [redacted], oltre ad **€. 5.161,14** quali compensi per i procuratori costituiti della banca;

- quanto ad **€. 20.844,66** quale posizione debitoria relativa al conto corrente affidato nr. 300634112 intestato alla sig.ra [redacted] intrattenuto con la [redacted]
- quanto ad **€ 152,46** quale posizione debitoria nei confronti di [redacted]
- quanto ad **€ 1.569,36** quale posizione debitoria relativa ad una carta di credito intestata alla sig.ra [redacted]. Posizione intrattenuta in data 28.02.2006 con la [redacted] S.p.A;
- quanto ad **€. 11.704,48** Riscossione Sicilia Spa (oggi ADER) – [redacted]. Trattasi di interessi, aggi e sanzioni maturati in capo al Concessionario della riscossione, oneri integralmente allocati al rango chirografario;

STUDIO LEGALE PICCI
Avv. Paolo Picci
via Garibaldi, n. 52 - 97019 Vittoria (RG)
Tel. 0932/866318 – fax 0932/511197
pec: paolo.picci@avvragusa.legalmail.it

- quanto ad **€ 1.044,52** Riscossione Sicilia Spa (oggi ADER)– [redacted]. Trattasi di interessi, aggi e sanzioni maturati in capo al Concessionario della riscossione, oneri integralmente allocati al rango chirografario.
- quanto **ad 1.715,33** quale posizione debitoria intestata alla sig.ra [redacted] ntrattenuta con la Banca [redacted] oggi [redacted]

5. Sulla procedura esecutiva R.G. [redacted] Tribunale di Ragusa.

Come già riferito nei paragrafi precedenti, risulta pendente presso il Tribunale di Ragusa, la procedura esecutiva immobiliare nei confronti della sig.ra [redacted] a iscritta al R.G [redacted] Delegato alla vendita avv. [redacted]

Tale procedura esecutiva è stata incoata (creditore procedente) dalla socie [redacted] in liquidazione con atto di pignoramento immobiliare del 27.02.2017. Credito derivante da atto di precetto del 27.09.2016 per €. 24.062,24 oltre interessi e spese, emesso a seguito di decreto ingiuntivo del 30.12.2015. A tale procedura è intervenuto in data 05.10.2017 il creditore [redacted]

STUDIO LEGALE PICCI
Avv. Paolo Picci
via Garibaldi, n. 52 - 97019 Vittoria (RG)
Tel. 0932/866318 – fax 0932/511197
pec: paolo.picci@avvragusa.legalmail.it

Spa) per un credito complessivo pari ad €. 26.141,06.

Detta procedura esecutiva riguarda l'immobile sito in Vittoria (Rg)

[redacted]

sub 2, e del lastrico solare censito al foglio [redacted]

di proprietà per il 100,00% della sig.ra [redacted]

5.1. Sulla procedura esecutiva R.G. [redacted] ibunale di Ragusa.

Come già riferito nei paragrafi precedenti, risulta pendente presso il Tribunale di Ragusa, la procedura esecutiva immobiliare nei confronti della sig.ra [redacted] iscritta al R.G. n [redacted]. Delegato alla vendita avv.to [redacted]

Tale procedura esecutiva è stata incoata (creditore procedente) dalla società [redacted] con atto di pignoramento immobiliare del 26.01.2018, per l'importo complessivo di euro €. 200.920,29 oltre interessi e spese. Credito derivante da atto di precetto del 02.08.2017.

Detta procedura esecutiva riguarda l'immobile sito in Vittoria (Rg) alla vi [redacted] censito al foglio [redacted] di proprietà per il 50,00% della sig.ra [redacted] per il 50,00% della sig.ra [redacted]. Asta fissata

per il prossimo 09.06.2023.

LA PROPOSTA

La proposta di concordato minore nei confronti dei creditori prevede il soddisfo degli stessi nel rispetto delle prelazioni che ciascun creditore vanta e che ha consolidato nel corso del tempo.

Nel prospetto, che si allega sotto la Tabella "P" citata, i creditori sono stati dettagliatamente suddivisi in creditori muniti di privilegio generale, creditori muniti di privilegio speciale e creditori chirografari, a seconda del rango loro spettante per legge e sono stati, altresì, indicati, con riferimento ai creditori muniti di privilegio speciale, il grado di privilegio, nonché le unità immobiliari sulle quali insiste la detta garanzia reale.

Com'è ovvio, è stato previsto il soddisfo dei creditori muniti di privilegio speciale in misura integrale rispetto alla capienza del valore dell'attivo. I creditori muniti di privilegio speciale incapiente sono stati *ex lege* retrocessi al rango chirografario.

La proposta prevede, altresì, il soddisfo parziale dei creditori muniti di privilegio generale, pari al **16,00% del credito vantato,** attesa l'incapienza dell'attivo, del **14,00%** per i creditori con privilegio

STUDIO LEGALE PICCI
Avv. Paolo Picci
via Garibaldi, n. 52 - 97019 Vittoria (RG)
Tel. 0932/866318 – fax 0932/511197
pec: paolo.picci@avvragusa.legalmail.it

speciale non capiente, e del **10,00%** per i creditori aventi rango chirografario (cfr. tabella "R" allegata). Sulla dilazione, la proposta non prevede il riconoscimento di alcun saggio di interessi.

Di seguito, si riporta stralcio della Tabella "R – Riepilogo" contenente le **risorse** poste in favore del presente concordato minore ai sensi dell'art. 74 c.2 e ss. D.Lgs. 14/2019:

DESCRIZIONE			RISORSE
Anticipo all'omologazione tramite risorse provenienti dalla sig[redacted]			20.000,00
Pagamenti mer[redacted]	300,00	36	10.800,00
Maxi rata al 13 ° mese tramite risorse provenienti dalla sig[redacted]			12.000,00
Pagamenti mensili sorel[redacted]	650,00	36	23.400,00
Pagamenti mensili sorelle [redacted]	950,00	80	76.000,00
Maxi rata al 117 ° m[redacted]			19.000,00
Risorse liquide sorelle Di[redacted]			161.200,00
Risorse vendita immobi[redacted]			45.900,00
Totale risorse disponibili			207.100,00

L'onere totale della procedura è, quindi, pari a complessivi euro **€. 207.100,00 (di cui €. 5.311,36 quale fondo rischi e varie generali -cfr. tabella "R" citata**). Risorse che, per una parte deriveranno dalla vendita dell'immobile sito in Vittoria (Rg) alla via [redacted] int.1 piano 1 e censito al foglio [redacted] (**€. 45.900,00**), per un'altra parte saranno garantite dall'intervento del terzo assuntore, la madre delle ricorrenti, sig.ra [redacted] (€ **42.800,00**) e per la parte residua (**€. 118.400,00**) proverranno dai pagamenti mensili della sig.ra [redacted] ed appresso riepilogati.

La soddisfazione dei creditori avverrà come segue.

<u>Risorse provenienti intervento sig.ra</u> [redacted]

STUDIO LEGALE PICCI
Avv. Paolo Picci
via Garibaldi, n. 52 - 97019 Vittoria (RG)
Tel. 0932/866318 – fax 0932/511197
pec: paolo.picci@avvragusa.legalmail.it

- **quanto ad €. 20.000,00** in un'unica soluzione entro 30 giorni dal provvedimento di omologa dell'Intestato Tribunale della presente proposta di concordato;

- **quanto ad €. 12.000,00** in un'unica soluzione quale II maxirata scadente il 13° mese della presente proposta di concordato;

- **quanto ad €. 10.800,00,** mediante il pagamento nr. 36 rate mensili costanti di importo pari ad euro €. 300,00 cadauna, a partire dal mese successivo al pagamento dell'acconto pari ad €. 20.000,00 e aventi scadenza l'ultimo giorno di ogni mese.

Risorse queste, per complessivi €. 42.800,00, che saranno messe a disposizione dalla sig.ra [redacted] nata a Ragusa il [redacted], madre delle odierne ricorrenti.

Intervento proposto, per mero *affectio familiaris* e con rinunzia espressa a qualsivoglia rivalsa/regresso di sorta. A conferma dell'impegno assunto, la sig.ra [redacted] sottoscrive la presente proposta in calce e allega lettera di obbligazione e fotocopia assegno circolare non trasferibile tratto dalla banca [redacted] n. 7405333391-01 di €. 15.000,00 **(all.24)**. Somme queste che insieme

STUDIO LEGALE PICCI
Avv. Paolo Picci
via Garibaldi, n. 52 - 97019 Vittoria (RG)
Tel. 0932/866318 – fax 0932/511197
pec: paolo.picci@avvragusa.legalmail.it

ad ulteriori risorse di €. 5.000,00, si renderanno disponibili entro 30 giorni dal provvedimento di omologa e saranno utilizzate complessivamente quale maxi-rata iniziale di **€. 20.000,00** (cfr. **all. nr. 24).**

La sig.ra [redacted] verserà altresì in favore della presente procedura, **€. 12.000,00** in un'unica soluzione quale 2' maxirata scadente il 13° mese della presente proposta di concordato e ulteriori **€. 10.800,00** suddivisi in 36 rate mensili pari ad € 300,00 che saranno corrisposte a partire dal mese successivo al pagamento dell'acconto pari ad €. 20.000,00 e aventi scadenza l'ultimo giorno di ogni mese.

Risorse provenienti dalla sig.ra [redacted]

- **quanto ad €. 23.400,00,** mediante il pagamento nr. 36 rate mensili costanti di importo pari ad euro €. 650,00 cadauna, a partire dal mese successivo al pagamento dell'acconto pari ad €. 20.000,00 e aventi scadenza l'ultimo giorno di ogni mese;

- **quanto ad €. 76.000,00,** mediante il pagamento nr. 80 rate mensili costanti di importo pari ad euro €. 950,00 cadauna, a partire dalla 37' rata e fino al completamento delle 116 rate previste dalla proposta di concordato minore;

- **quanto ad € 19.000,00** in un'unica soluzione quale maxi-rata finale scadente il 117° mese della presente proposta di concordato;

Risorse provenienti vendita immobile:

- **quanto ad € 45.900,00** quali risorse provenienti dalla vendita dell'immobile di proprietà per il 50,00% ciascuno delle odierne proponenti e oggetto della più volte citata procedura esecutiva iscritta al R.G. n[redacted] Tribunale di Ragusa. Tale appartamento, oggetto della procedura esecutiva citata iscritta al R.G. n.[redacted] Tribunale di Ragusa, è stato periziato dal CTU della detta procedura pari ad euro € 61.200,00. Con possibilità di effettuare offerte al ribasso del 25,00% e cosi per €. 45.900,00.

Si precisa che la presente proposta di concordato minore, ex art. 74 c.2 e ss. D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche ed integrazioni è di tipo misto, in quanto la stessa prevedrà l'intervento del terzo sig.ra [redacted] (per complessivi **€. 42.800,00**) e l'obbligo delle proponenti ad immettere risorse liquide e successivamente disponibili così per complessivi **€. 118.400,00** (cfr. Tabella R). Inoltre, la proposta, prevederà altresì la liquidazione dell'immobile sito in Ragusa alla via [redacted]

STUDIO LEGALE PICCI
Avv. Paolo Picci
via Garibaldi, n. 52 - 97019 Vittoria (RG)
Tel. 0932/866318 – fax 0932/511197
pec: paolo.picci@avvragusa.legalmail.it

già oggetto della procedura esecutiva R.G. nr [redacted] (Tribunale di Ragusa), che ne ha dichiarato il valore (giusta perizia di stima) in €. 61.200,00. Attesa la possibilità nelle procedure esecutive, già a prima asta di poter offrire il valore ridotto del 25,00%, coerentemente il valore inserito nella presente proposta per la liquidazione del bene è pari ad €. 45.900,00.

E così per complessivi euro **207.100,00.**

Di seguito si riporta Tabella "R" con suddivisione creditore secondo rango di appartenenza.

	base di calcolo		ONERE
totale privilegio speciale capiente	129.375,00	100,00%	129.375,00
Privilegio generale	37.859,89	16,00%	6.057,58
totale privilegio speciale non capiente retrocesso al chirografo	203.330,61	14,00%	28.466,29
totale chirografo	126.900,49	10,00%	12.690,05
Totale generale debiti e pagamenti verso creditori	**497.465,99**		**176.588,92**
saldo spese OCC	6.517,64	100,00%	6.517,64
assistenza legale alla redazione della proposta di sovraindebitamento Avv. Paolo Picci	5.200,00	100,00%	5.200,00
assistenza contabile alla proposta di sovraindebitamento Dr. Silvestro Agozzino comprensivo IVA e CPA	6.344,00	100,00%	6.344,00
Compenso liquidatore vendita immobile via Milano - Vittoria sub.3	4.250,00	100,00%	4.250,00
Onere complessivo			**198.900,56**
Fondo rischi ed imprevisti			**8.199,44**
Totale risorse			**207.100,00**

Sugli oneri di procedura.

Gli oneri della procedura, previsti pari a complessivi €. 22.311,64, sono così suddivisi: quanto ad euro 6.517,64 per spese giudiziarie relative al saldo del compenso previsto in favore dell'Organismo di composizione della Crisi tenuto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Ragusa e del professionista nominato dallo stesso Or-

ganismo, dr Vincenzo Triberio; quanto ad €. 5.200,00, quale compenso per assistenza legale (avv. Paolo Picci) quanto ad euro 6.344,00, quale compenso per assistenza contabile e fiscale alla redazione del concordato minore (dr. Silvestro Agozzino) **(all. nr. 23)**; quanto ad €. 4.250,00 quale compenso "stimato" per il professionista nominato liquidatore per la vendita dell'immobile sito in Vittoria (RG) alla via [redacted]

Infine, le odierne proponenti hanno previsto, ancorché in assenza di alcun obbligo di legge, un fondo rischi e imprevisti generico, pari a complessivi € 8.199,44.

Tale fondo rischi è stato previsto in caso di minusvalenze dell'attivo o di plusvalenze del passivo, al fine di mantenere invariata la percentuale di soddisfo del ceto creditorio sino all'integrale utilizzo del detto fondo. In caso di suo totale o parziale inutilizzo, le relative somme verranno ripartite in favore di tutti i creditori e nel rispetto dei privilegi di legge.

Pertanto, **ed in conclusione**, il complessivo onere della presente procedura è pari ad euro **207.100,00.** Il tutto, come meglio dettagliatamente riportato nell'allegata Tabella "R".

In definitiva, i creditori verranno soddisfatti sulla base delle seguenti percentuali:

- Crediti in pre-deduzione 100,00%

- Creditori muniti di privilegio speciale capiente 100%;

- Creditori minuti di privilegio generale **16,00%;**

- Creditori muniti di privilegio speciale non capiente e retrocesso al chirografo **14,00%;**

- Creditori chirografari **10,00%.**

Non si prevede alcuna suddivisione in classe dei creditori.

Non sussiste alcun credito impignorabile di cui deve essere assicurato il regolare pagamento (ex art. 545 c.p.c. e relative leggi speciali).

SULLA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA

Sono innumerevoli i vantaggi per i creditori nell'accettare la presente proposta.

Il primo evidente vantaggio è dato dal fatto che le odierne ricorrenti, come *infra* illustrato, intervengono nella procedura impegnandosi

al versamento di risorse per il notevole importo di euro 118.400,00 risorse che difficilmente i creditori potrebbero incassare dall'eventuale vendita degli immobili di proprietà delle sorelle [redacted] Altro considerevole vantaggio, l'intervento del terzo, la madre sig.ra [redacted] che sosterrà le figlie attraverso risorse personali con il versamento di somme per un importo complessivo pari ad € 42.800,00.

Ed ancora, l'accesso alla procedura *de qua*, atteso che coinvolge l'intero ceto creditorio degli odierni istanti con riparto delle somme in favore di tutti costoro nel rispetto dei privilegi di legge, consente loro di ottenere un riparto, ancorché in misura limitata, riparto che, nell'ambito della procedura esecutiva individuale, certamente non avverrebbe se non in favore dei creditori titolati o di quelli intervenuti nella stessa ed entro i limiti della capienza del valore di vendita. Infine, non per ultimo, la prosecuzione della vendita tramite procedure esecutive individuali, attesa la rilevante entità dei creditori delle odierne ricorrenti che non troverebbero alcun soddisfo, non esclude la proponibilità da parte dei creditori insoddisfatti di possibili azioni revocatorie per la tutela della *par condicio* e del rispetto dei privilegi di legge, rischio del tutto "sterilizzato" con la omologa

e successivo adempimento della presente proposta.

SULLA FATTIBILITA' DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE

Come espressamente previsto dall'art. 76 e seguenti C.C.I.I, alla proposta deve essere allegato, fra l'altro, l'attestazione relativa alla veridicità dei dati contabili esposti ed alla fattibilità della proposta predisposta da parte dell'Organismo di composizione della crisi, la cui funzione, nel caso che ci occupa, come detto, è svolta dal Dr. Triberio. Tale relazione è stata redatta dai professionisti con esito favorevole atteso che i suddetti professionisti hanno ritenuto la presente proposta veritiera e la proposta ivi contenuto fattibile, giusta relazione che al presente si allega (**all. nr. 25 che si allega alla presente**).

Per tutto quanto sopra esposto e per quant'altro potrà essere richiesto nel corso del presente procedimento, le odierne proponenti, come in atti rappresentati, difesi e domiciliati, con il presente atto formulano

PROPOSTA

di concordato minore ai sensi dell'art 74 comma 2 e seguenti C.C.I.I

e successive modifiche ed integrazioni

CHIEDONO

che l'Ill.mo Giudice adito, esaminata la documentazione versata in atti

1) accerti la sussistenza dei presupposti per accedere alla procedura e l'integrale deposito della documentazione richiesta;

2) ove ritenga ammissibile la presente proposta, fissi l'udienza per l'omologazione ed i termini per la comunicazione ai creditori;

3) disponga ex art. 78 comma 2 lett. d C.C.I.I., la sospensione delle procedure esecutive in essere e l'impossibilità di avviare nuove procedure esecutive o cautelari o l'acquisizione di titoli di prelazione, nei termini e con i limiti di cui alla al C.C.I.I.;

4) disponga la sospensione del corso degli interessi convenzionali o legali, salvo per i crediti garantiti da ipoteca, privilegio o pegno ex art. 76 c. 4 C.C.I.I.;

5) disponga, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, il divieto, sotto pena di nullità, di avviare procedure esecutive individuali, di disporre sequestri conservativi, di

acquisire diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori, odierni proponenti, per tutti i creditori aventi titolo o causa anteriore ex art. 78 comma 2 lett. d C.C.I.I.

Con perfetta osservanza.

Salvis iuribus.

Sottoscrizione per adesione ed integrale accettazione del contenuto della presente:

Le proponenti

_____

[redacted]

Vittoria, 12.05.2023

avv. Paolo Picci

STUDIO LEGALE PICCI
Avv. Paolo Picci
via Garibaldi, n. 52 - 97019 Vittoria (RG)
Tel. 0932/866318 – fax 0932/511197
pec: paolo.picci@avvragusa.legalmail.it

Si allegano alla presente:

1. Visura storica ditta [redacted]
2. Lettera assunzione a tempo indeterminato [redacted]
3. Provvedimento di estinzione del procedimento del 03.11.2022;
4. Documenti d'identità sig.re [redacted]
5. Sentenze orientamento concordato minore C.C.I.I;
6. Centrale Rischi Banca d'Italia [redacted]
7. Centrale Rischi Banca d'Italia [redacted]
8. CAI Di [redacted]
9. CAI Di [redacted]
10. CTU procedura esecutiva [redacted]
11. CTU procedura esecutiva [redacted]
12. Ispezione ipotecaria immobile [redacted]
13. Buste paga Gennaio, Febbraio e Marzo 2023 sig.ra [redacted]

STUDIO LEGALE PICCI
Avv. Paolo Picci
via Garibaldi, n. 52 - 97019 Vittoria (RG)
Tel. 0932/866318 – fax 0932/511197
pec: paolo.picci@avvragusa.legalmail.it

14. Dichiarazione dei redditi anni 2021,2022,2023 sig. [redacted]

15. Dichiarazione dei redditi anni 2020, 2021, 2022 sig. [redacted]

16. Certificazione notarile sostitutiva delle risultanze catastali e dei registri immobiliari,

17. Visura catastale [redacted]

18. Visura catastale [redacted]

19. Prospetto informativo Ader [redacted]

19.bis Prospetto informativo sig.ra [redacted]

20. Stato di famiglia sig.re [redacted];

21. Documenti d'identità sig.ra [redacted]

22. Istanza nomina gestore;

23. Lettera incarico Dr. S. Agozzino;

24. Lettera Obbligazione sig.ra [redacted] con assegno circolare;

STUDIO LEGALE PICCI
Avv. Paolo Picci
via Garibaldi, n. 52 - 97019 Vittoria (RG)
Tel. 0932/866318 – fax 0932/511197
pec: paolo.picci@avvragusa.legalmail.it

25. Visura Pra sig.re [redacted]a e libretto Lancia Y;

26. Relazione dr. Vincenzo Triberio;

Tabella Attivo

Tabella Passivo

Tabella Riepilogo

STUDIO LEGALE PICCI
Avv. Paolo Picci
via Garibaldi, n. 52 - 97019 Vittoria (RG)
Tel. 0932/866318 – fax 0932/511197
pec: paolo.picci@avvragusa.legalmail.it

Procura alle liti

La sig.ra [redacted] Vittoria il [redacted] [redacted] e la sig.ra [redacted], nata a Vittoria il [redacted], C.F.: [redacted], entrambe residenti in Vittoria nella [redacted] delegano per rappresentarle e difenderle nella presente proposta di concordato minore ex art. 74 c.2 e seguenti C.C.I.I., innanzi al Tribunale di Ragusa, l'avv. Paolo Picci del Foro di Ragusa, in ogni grado e fase, inerenti e conseguenti compresi, presso il cui studio eleggono domicilio. Dichiarano di essere state rese edotte in merito alla complessità dell'incarico, che con la presente conferiscono, nonché di aver ricevuto tutte le informazioni in ordine ai compensi legali da esso derivanti. Dichiarano, infine, di essere state informate della procedura di negoziazione assistita di cui al D.L. 12/09/2014, n. 132, nonché del procedimento di mediazione di cui al D.L. 21/06/2013, n. 132, nonché del procedimento di mediazione di cui al D.L. 21/06/2013, n.69 e di avere espressamente preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016 e, pertanto, autorizzano il trattamento dei dati personali e sensibili.

[redacted]

avv. Paolo Picci

STUDIO LEGALE PICCI

Avv. Paolo Picci

via Garibaldi, n. 52 - 97019 Vittoria (RG)

Tel. 0932/866318 – fax 0932/511197

pec: paolo.picci@avvragusa.legalmail.it

TRIBUNALE DI RAGUSA

Proposta di concordato minore

ex art. 74 e seguenti C.C.I.I.

Professionista nominato: dr. Vincenzo Triberio

Per le signore [redacted] nata a Vittoria (RG) il [redacted]

e [redacted] nata a Vittoria (RG) il [redacted] entrambe residenti in Vittoria (RG) alla via [redacted] giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Paolo Picci (pec: paolo.picci@avvragusa.legalmail.it) del foro di Ragusa, i quali dichiarano di eleggere domicilio telematico al suddetto indirizzo pec;

PREMESSO

- che le odierne proponenti hanno depositato presso l'Organismo di composizione della Crisi tenuto presso l'Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Ragusa, istanza per la nomina del professionista di cui all'art. 15 delle L. 3/2012 per il deposito di una proposta per il superamento della crisi da sovraindebitamento delle persone fisiche e dei soggetti non fallibili;
- che, con successivo provvedimento l'Organismo adito ha provveduto alla nomina del professionista, nella persona di Vincenzo Triberio, dottore commercialista, con studio in Ragusa via Archimede nr. 18;

STUDIO LEGALE PICCI

Avv. Paolo Picci

via Garibaldi, n. 52 - 97019 Vittoria (RG)

Tel. 0932/866318 – fax 0932/511197

pec: paolo.picci@avvragusa.legalmail.it

- che la signora [redacted] è stata titolare dal Gennaio del 1999, dell'omonima ditta individuale (p.iva [redacted] esercente attività di commercio al dettaglio di elettrodomestici, articoli da regalo e casalinghi. Ditta cessata in data 18.05.2015 **(all.nr. 1);**
- che gli odierni istanti sono debitori esecutati nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Ragusa [redacted], promossa dalla Banca [redacted]a ed avente ad oggetto l'immobile sito in Vittoria (Rg) alla via [redacted] censito al foglio [redacted]. Immobile di proprietà degli odierni istanti nella misura di ½ ciascuno;
- che la sig.ra [redacted] inoltre è debitrice esecutata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Ragusa [redacted], promossa dalla società [redacted]" ed avente ad oggetto l'immobile sito in Vittoria (Rg) c.da [redacted], e il lastrico solare censito al foglio [redacted]. Immobili di proprietà per intero della sig.ra [redacted]
- che, alla data odierna, risulta che la signora [redacted]ia è assunta con contratto a tempo indeterminato presso il negozio al dettaglio di proprietà della madre [redacted] e svolge l'attività di addetta alle vendite **(all.nr.2).** La sig.ra [redacted] invece allo stato attuale risulta disoccupata;
- che la posizione debitoria degli odierni istanti è rappresentata, come appresso si dirà, per quasi il 75,00% circa da debiti bancari. La parte restante di tali debiti è rappresentata da

posizioni verso l'Erario, e l'Ente della Riscossione per aggi spese e interessi moratori nonché debiti v/fornitori;

- che in data 11.06.2021 l'avv. Paolo Picci, procurato incaricato dalle ricorrenti, depositava presso il competente Tribunale di Ragusa la relazione del gestore della crisi Dr Vincenzo Triberio, redatta ai sensi dell'art. 15 comma 6 e dell'art. 9 comma 2, Legge 3/2012, contente la proposta di accordo di ristrutturazione del debito delle ricorrenti unitamente agli allegati di rito;
- che con ordinanza del 18.06.2021 il giudice Dr. Gilberto Orazio Rapisarda disponeva la comunicazione dei creditori, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata per il 04.11.2021;
- che in data 04.11.2021, l'Ill.mo Giudicante, come richiesto dal gestore della crisi "*al fine di verificare l'esatta riduzione del debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate a seguito del perfezionamento dello stralcio previsto dal c.d. Decreto sostegno n. 41/2021*", rinviava all'udienza al **27.01.2022**;
- che in data 27.01.2022, l'Ill.mo Giudicante, attesa la presenza di trattative per una vendita immobiliare da eseguire all'interno della procedura da sovraindebitamento e al fine di formulare una proposta migliorativa, rinviava all'udienza al **21.04.2022**;
- che nonostante gli sforzi eseguiti dagli odierni ricorrenti, la trattativa per la vendita dell'immobile sito in Vittoria alla via [redacted] 1 e censito al foglio [redacted] non è andata a buon fine, atteso che il potenziale acquirente non ha inteso definire l'acquisto;

STUDIO LEGALE PICCI

Avv. Paolo Picci

via Garibaldi, n. 52 - 97019 Vittoria (RG)

Tel. 0932/866318 – fax 0932/511197

pec: paolo.picci@avvragusa.legalmail.it

- che, nonostante tutto quanto sopra, in data 09.07.2022 al fine di rendere l'accordo più conveniente per tutti i creditori, gli odierni istanti depositavano nuova modifica alla proposta di accordo già presentata, migliorando i termini della stessa;

- che in data 03.11.2022, l'Ill.mo Giudicante dichiarava l'estinzione del procedimento per rinuncia alla proposta originaria di accordo con i creditori e definiva inammissibile la nuova proposta di accordo formulata dopo il termine di cui all'art. 11, comma 1, l. n. 3/2012 revocando il decreto del 18.06.2021 (**all.nr.3)**
- che in data 15.07.2022, la L.3/2012 disciplinante le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento è stata integralmente sostituita dal "Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza" così come previsto dal decreto legislativo del 12 Gennaio 2019 aggiornato al decreto legislativo 17 Giugno 2022 nr. 83;
- che con provvedimento del 27.05.2023, il giudice della procedura, Dr Antonio Pianoforte, richiedeva i seguenti chiarimenti/integrazioni di seguito rilevati":

  i) *le spese legali sostenute da* [redacted]*, qualificate come crediti chirografari (p. 12), sembrerebbero, dalla relazione OCC (non sono stati depositati gli atti introduttivi del procedimento di seguito richiamato), beneficiare del privilegio di cui al combinato disposto di cui agli artt. 2770 e 2777 c.c. relativamente all'immobile sito in "in Vittoria, Via* [redacted]*", per aver promosso, in qualità di creditore procedente, "l'Esecuzione Immobiliare* [redacted] *Tribunale di Ragusa" (p. 8);*

ii) *dalla documentazione prodotta appare che lo stipendio di* [redacted] *potrebbe essere oggetto di pignoramento, quantomeno del quinto, circostanza apparentemente non tenuta in considerazione nell'indicazione dei dati per la valutazione della convenienza dell'alternativa liquidatoria;*

iii) *non è stato depositato in atti il tariffario OMI richiamato, da cui verificare l'attendibilità della non inclusione, all'interno dell' "Alternativa liquidatoria", dei valori dei terreni (p. 26 e 27);*

iv) *sempre a fronte di quanto rilevato, sarebbe opportuno precisare l'apprezzabilità del contributo del terzo nell'ottica dell'accesso alla procedura invocata, tenuto conto anche dei costi stimati dall'apertura della medesima, della necessaria strumentalità dell'apporto ad aumentare quantomeno "in misura apprezzabile" la soddisfazione dei creditori e dell'inevitabile termine di paragone costituito dall'alternativa liquidatoria di tutti i beni pignorabili (crediti da lavoro compresi)".*

Atteso tutto quanto sopra, le proponenti, procedono a rendere i chiarimenti richiesti modificando e integrando la proposta di concordato minore presentato ex art *ex art. 74 e seguenti C.C.I.I.*

Si precisa che i chiarimenti e le integrazioni richieste dall'Ill.mo Giudicante, saranno resi nel corpo della presente proposta, nonché nell'allegata relazione del Gestore della Crisi, dr. Vincenzo Triberio (vedi alternativa liquidatoria considerando anche un eventuale pignoramento sullo stipendio della sig.ra [redacted]

CONSIDERATO

- che è intenzione delle odierne proponenti ristrutturare complessivamente la propria posizione debitoria avvalendosi dell'ausilio dell'O.C.C. di Ragusa per la predisposizione di

una procedura c.d. "concordato minore con apporto di risorse esterne", ai sensi dell'art. 74 c. 2 e ss. del D.Lgs. nr. 14 del 12 Gennaio 2019 e successive modifiche ed integrazioni;

- che come successivamente dettagliatamente specificato, una cospicua parte del debito assunto della presente proposta di concordato minore è a carico del terzo sig.ra [redacted], nei modi e nei tempi successivamente dettagliati;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le odierne ricorrenti, come *infra* identificate e rappresentate, intendono proporre, come in effetti con il presente atto propongono, una modifica/integrazione del concordato minore presentato, volto alla ristrutturazione delle complessive passività, come di seguito dettagliatamente riferito.

1. *Sull'ammissibilità del concordato minore*

Così come previsto dall"art 74 e ss. CCII, la proposta di concordato minore può essere presentata dai debitori in stato di sovraindebitamento quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale ma "*fuori da tale ipotesi può essere presentata esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori*". La presente proposta di concordato minore presentata dalle sorelle [redacted] prevede l'intervento di un terzo assuntore che aumenterà il soddisfacimento della massa creditoria.

Difatti, il terzo, sig.ra [redacted], madre delle odierne proponenti, interverrà nella presente proposta di concordato minore, in caso di omologa, immettendo risorse liquide pari a complessive **€. 42.800,00,** a vantaggio dei creditori della procedura.

Le ricorrenti hanno domandato l'apertura della procedura di concordato minore relativamente alle posizioni debitorie contratte dalla sig.ra [redacted] nell'esercizio dell'attività imprenditoriale sotto l'omonima ditta individuale. Alcune di tali posizioni debitorie risultano essere state garantite altresì dall'intervento fideiussorio della sig.ra [redacted] Difatti, la sig.ra [redacted] ha svolto attività di commercio al dettaglio di elettrodomestici tramite ditta individuale (numero di partita IVA [redacted]. Attività cessata in data 18.05.2015.

Come anche riportato e precisato da alcuni Tribunali di merito nulla osta all'imprenditore "cessato" di procedere alla ristrutturazione delle proprie posizioni debitorie mediante l'accesso alla procedura di concordato minore (**all.nr.5**).

Il Tribunale di Ancona in data 10.01.2023 RG. PU 49-1/2022 **(cfr. all.nr.5)** ha definito la circostanza relativa alla cancellazione della soggettività imprenditoriale nel Registro delle imprese non ostativa all'apertura della procedura nonostante il disposto di cui all'art.33, comma 4, CCII, in base al quale "*la domanda di accesso alla procedura di concordato minore…presentata dall'imprenditore cancellato è inammissibile". Ritiene, al riguardo, il Tribunale che la disposizione richiamata debba intendersi riferita al solo imprenditore collettivo la cui cancellazione dal registro delle imprese determina la definitiva estinzione ex art.2945 c.c.. L'imprenditore individuale che ponga fine alla propria attività, al contrario sopravvive alla cessazione della ditta e, qualora versi in stato di*

sovraindebitamento per i debiti dell'impresa e perciò di natura non consumeristica, non può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti di cui all'art.67 C.C.I.I. Negare all'imprenditore individuale cessato anche l'accesso alla procedura negoziale di concordato minore determinerebbe una limitazione degli strumenti disponibili e la sua esdebitazione ed un'illogica e contraddittoria esclusione dall'accesso a strumenti di natura negoziale, in aperto contrasto con la ratio ispiratrice della legge.

Sul punto si è anche espresso chiaramente il **Tribunale Di Napoli Nord** con sentenza RG. 79/2022 del 03.01.2023 **(cfr.all.nr.5)** nella quale, a seguito della proposta di concordato minore presentata da un imprenditore individuale cessato, evidenzia che *"il concordato minore è uno strumento di superamento della crisi da sovraindebitamento che consente al soggetto che vi accede di pervenire alla propria esdebitazione tramite l'omologa della proposta e il suo integrale adempimento volto alla prosecuzione dell'attività d'impresa o professionale. La differenza principale tra i due istituti, si coglie sul versante soggettivo, in quanto il concordato minore diversamente dall'accordo ex lege nr. 3/2012, non può essere proposto dal consumatore, essendo riservato al superamento delle situazioni di sovraindebitamento originate dall'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale, o agricola ovvero da attività professionale. L'art. 74 C.1 CCII accorda infatti la possibilità di formulare una proposta di concordato "ai debitori di cui all'art. 2 I C let c in stato di sovraindebitamento escluso il consumatore".*

Di conseguenza, fatta eccezione per il consumatore i soggetti rientranti in tale previsione normativa sono il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricola, la start up innovativa ed ogni altro debitore non assoggettabile ***alla liquidazione giudiziale****..... In particolare, sulla base della formula omnicomprensiva inserita all'art. 2, primo comma let c CCII, come evidenziato in dottrina,* ***si ritiene che***

STUDIO LEGALE PICCI

Avv. Paolo Picci

via Garibaldi, n. 52 - 97019 Vittoria (RG)

Tel. 0932/866318 – fax 0932/511197

pec: paolo.picci@avvragusa.legalmail.it

anche l'imprenditore individuale cessato possa essere ammesso alla procedura di concordato minore".

Per tutto quanto sopra, nonostante la recentissima legge introdotta nel luglio 2022, appare evidente l'inequivoca apertura alle procedure di concordato minore per l'imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese, atteso oltretutto che non appaiono sussistere le condizioni di inammissibilità previste dall'art. 77 CCII.

2. *Sull'elenco dei creditori e cause di prelazione.*

Giusta previsione normativa di cui all'art.75 e ss. D.Lgs. nr. 14/2019, si produce l'elenco dettagliato dei creditori degli odierni istanti, con indicazione degli importi dovuti nella tabella "P" che alla presente si allega.

In sintesi, la complessiva esposizione debitoria, pari a complessivi **euro 497.465,99** può così riassumersi:

-creditori muniti di privilegio generale o speciale (ossia creditori muniti di garanzia reale sugli immobili di proprietà degli odierni proponenti o muniti di privilegi generali), pari a complessivi **€. 375.726,64** così come meglio descritto nell'allegata Tabella "P" Passivo e allegato tramite i documenti prodotti (**all.nr.6 Centrale Rischi** [redacted] **- all.nr.7 Centrale Rischi** [redacted] **a - all.nr.8 CAI** [redacted] **all.nr.9 CAI** [redacted] **(cfr. allegati - Relazione dr. Triberio risposte circolarizzazione).**

-creditori chirografari (ossia creditori privi di alcuna garanzia reale sul patrimonio degli odierni proponenti), pari a complessivi **€. 121.739,35** nei confronti del ceto bancario e nei confronti dell'agente per la riscossione per aggi, interessi di mora e costi di notifica impagati.

3 Sull'attivo disponibile delle proponenti.

Per quanto riferito al paragrafo che precede, le passività complessive delle odierne istanti sono pari ad **€ 497.465,99** a fronte di un attivo disponibile pari ad **€. 179.450,00** così ripartito e come dettagliatamente indicato nell'allegata tabella "A".

Di seguito, si riporta un elenco dettagliato delle proprietà immobiliari delle odierne istanti, i cui valori sono di seguito riportati:

- quanto ad **€. 83.475,00** giusta valore ribassato della prossima base d'asta (proc. Esecutiva immobiliare [redacted] endente presso questo Ill.mo Tribunale) dell'immobile sito in Vittoria (Rg) [redacted] 3 censito al [redacted] del lastrico solare censito al [redacted] Tale valore, in sede di proposta, è stato ridotto del 25% in considerazione: *i.)* dell'attuale crisi economica che investe il mercato immobiliare, nonché *ii.)* della presumibile riduzione del valore dell'immobile, in caso di prossima asta deserta, anche in considerazione della modifica normativa che consente di poter offrire tale valore ribassato già in sede di asta. Immobili di proprietà per intero della sig.ra [redacted]
- quanto **ad €. 45.900,00** giusta valore ribassato della prossima base d'asta (proc. Esecutiva immobiliare nr. [redacted] pendente presso questo Ill.mo Tribunale) dell'immobile sito in

Vittoria (Rg) alla via [redacted] censito al foglio [redacted] Anche tale valore, in sede di proposta, è stato ridotto del 25% in considerazione: *i.)* dell'attuale crisi economica che investe il mercato immobiliare, nonché *ii.)* della presumibile riduzione del valore dell'immobile, in caso di prossima asta deserta, anche in considerazione della modifica normativa che consente di poter offrire tale valore ribassato già in sede di asta. Immobile di proprietà degli odierni istanti nella misura di ½ ciascuno. Al catasto tale immobile risulta erroneamente intestato ai vecchi proprietari ([redacted] e [redacted]

- quanto **ad €. 45.900,00** giusta valore speculare in quanto immobili di pari grandezza, ubicazione ed esposizione dell'immobile sito in Vittoria (Rg) [redacted] censito al foglio [redacted]). Immobile di proprietà delle odierne istanti nella misura di ½ ciascuno. Al catasto tale immobile risulta erroneamente intestato ai vecchi proprietari [redacted]
- quanto **ad €. 3.435,00** del 100,00% in piena proprietà della sig.ra [redacted] del piccolo appezzamento di terreno (mandorleto), sito nel comune di Vittoria (Rg), e censito al foglio [redacted] di complessivi are 42 e 67 ca. Terreno valutato secondo i parametri medi OMI **(all.nr.26)**;
- quanto **ad €. 740,00** del 25,00% in piena proprietà della sig.ra [redacted]a del piccolo appezzamento di terreno (mandorleto), sito nel comune di Vittoria (Rg), e censito al foglio [redacted]7 di complessivi are 36.70 ca. Terreno valutato secondo i parametri medi OMI **(cfr. all.nr.26)**.

Il tutto, come meglio specificato e dettagliato nella tabella "A" - Attivo - allegata alla presente.

A seguito di apposita visura al Pubblico Registro Automobilistico **(cfr. allegati relazione dr. Triberio**) e da dichiarazione sottoscritta dalla sig.ra [redacted], la stessa risulta essere intestataria dei seguenti automezzi:

-un'autovettura Fiat immatricolata il 31.05.2010 targata [redacted]

-un'autovettura Lancia Y immatricolata il 19.07.2011 e targata [redacted] (acquistata l'11.11.2022 e cointestata con il marito [redacted])**(all.nr.25).**

Attesa la data d'immatricolazione di tali beni, il prezzo di acquisto, la tipologia di autovettura (utilitaria) e la cointestazione della Lancia Y, non è stato attribuito a tali beni alcun valore di realizzo.

La signora [redacted]a invece non risulta intestataria di alcun mezzo, atteso che, sugli automezzi presenti nella visura PRA, è presente una denuncia di possesso e due fermi amministrativi.

A seguito di apposita visura ipo-catastale sugli immobili di proprietà delle sorelle Di Vita risultano annotate le seguenti iscrizioni pregiudizievoli;

- sull' immobile sito in Vittoria (Rg) [redacted] censito al foglio [redacted] particella [redacted] e del lastrico solare censito al foglio [redacted] di proprietà per il 100,00% della sig.ra [redacted] sono presenti le seguenti iscrizioni pregiudizievoli **(all. nr.10-11):**

- Ipoteca legale di primo grado del 21.09.2007 da parte della Serit Sicilia Spa per un importo pari ad €. 26.412,12 contro [redacted] Le cartelle residuali presenti oggi ed oggetto di ipoteca sono pari ad €. 5.320,91;
- Ipoteca giudiziale di secondo grado del 03.01.2013 da parte della [redacted] Srl in liquidazione oggi [redacted] a seguito di decreto ingiuntivo, Tribunale di Ragusa, per un importo pari ad €. 30.000,00 contro [redacted]
- Ipoteca giudiziale di terzo grado del 30.12.2015 da parte della società [redacted] in liquidazione, a seguito di decreto ingiuntivo, Tribunale di Milano per un importo pari ad €. 60.000,00 contro [redacted]
- Verbale di pignoramento immobili a favore della società [redacted] in liquidazione, del 27.02.2017.

- Sull'immobile sito in Vittoria (Rg) alla via [redacted] censito al foglio [redacted] particella [redacted]) di proprietà per il 50,00% della sig.ra [redacted]a e per il 50,00% della sig.ra [redacted]ia sono presenti le seguenti iscrizioni pregiudizievoli **(all. nr. 12):**
  - Ipoteca volontaria di primo grado del 2008 modificata nel 2015 per concessione mutuo fondiario del 21.06.2008 da parte della [redacted] per un importo pari ad € 225.000,00;
  - Verbale di pignoramento immobili a favore della [redacted] (quale procuratore di [redacted] del 26.01.2018.

Le odierne ricorrenti, inoltre, con la sottoscrizione in calce del presente atto dichiarano, sotto la propria esclusiva responsabilità ed edotte delle sanzioni civili e penali in caso di dichiarazione mendaci, di non essere proprietarie di altri beni immobili o beni mobili registrati, nonché di beni mobili, di somme di denaro, titoli, polizze assicurative, cassette di sicurezza, gioielli o valori di altro tipo, oltre a quanto indicato nella presente proposta.

3.1. Sui redditi delle odierne ricorrenti.

La sig.ra [redacted] è dipendente con contratto a tempo indeterminato dal 22.01.2020, con qualifica di addetta alle vendite, presso la ditta individuale "[redacted]" di proprietà della madre. Nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo del 2023 **(all.nr.13)** la stessa ha avuto una retribuzione lorda, comprensiva di ratei 13° e 14° mensilità pari rispettivamente ad €. 1.963,06 ed €. 1.675,32 ed € 1.856,48.

I redditi percepiti dalla sig.ra [redacted] (ad eccezione di euro 500,00 circa mensili) saranno quasi esclusivamente messi a disposizione della procedura così come previsto nel paragrafo "La Proposta".

La signora [redacted]a per l'anno 2022 **(all.nr. 14)** ha prodotto un reddito lordo pari a complessivi €. 19.529,28.

Si precisa che, nella malaugurata ipotesi di scomparsa della sig.ra [redacted] l'eredità della ditta individuale passerà in capo alle figlie [redacted]. In caso di omologazione della presente procedura, [redacted]a s'impegna sin d'ora a portare avanti

l'attività della madre, ciò anche al fine di avere le risorse necessarie al pagamento della rata mensile.

Negli anni passati, la signora [redacted] è stata fiscalmente a carico del marito sig. [redacted], lavoratore autonomo a partita iva che svolge l'attività di noleggio autovetture con conducente. I redditi percepiti dal sig. [redacted] saranno messi a disposizione per il sostentamento del nucleo familiare formato oltre che dai coniugi dai loro figli [redacted]

Si producono in allegato le dichiarazioni dei redditi del sig. [redacted] **(all. nr. 15),** relativi agli anni 2019, 2020 e 2021 dalle quali si evincono i seguenti redditi annui lordi:

- anno 2019 reddito €. 9.807,00.
- anno 2020 reddito €. 2.361,00;
- anno 2021 reddito €. 44,00.

Si precisa che il sig. [redacted] svolge l'attività lavorativa di "noleggio con conducente" che negli anni 2020 e 2021 ha subito una forte contrazione dovuta alla pandemia e al conseguenziale decremento del turismo.

La sig.ra [redacted] invece, come da lei stessa dichiarato, non percepisce alcun tipo di reddito e pertanto non produce alcuna dichiarazione.

Le odierne ricorrenti propongono il pagamento dell'importo di €. 650,00 al mese per i primi 36 mesi e di € 950 al mese dal 37' al 116' mese, al fine di adempiere gli obblighi di pagamento derivanti dalla presente proposta. Redditi provenienti dalle entrate mensili della

sig.ra [redacted]. Pagamenti questi che saranno integrati dall'intervento del terzo, sig.ra [redacted] nonché dalle maxi rate iniziali e intermedie, come dettagliatamente esposto nel paragrafo" la proposta".

4. Sulle passività esistenti.

Di seguito, si riportano le passività esistenti e suddivise in base al tipo di privilegio esistente, il tutto come meglio dettagliato nell'allegata tabella "P" in capo agli odierni proponenti:

- **Creditori muniti di Privilegio generale,** pari a complessivi **€. 37.859,89** e relativo quanto ad €. 26.849,39 a debiti per Iva – Irpef - Irap – Tari - Imu non corrisposti ed iscritte a ruolo a carico di [redacted] (oltre ad € 11.704,48 per interessi di mora, aggi e costi di notifiche inseriti al rango chirografario), quanto ad €. 7.584,79 per debiti v/Comune di Vittoria per Imu Tari e Tasi non versate, quanto infine ad €. 3.425,71 per posizione iscritte a Ruolo ed a carico della sig.ra [redacted] (oltre ad €. 1.044,52 per interessi di mora, aggi e costi di notifiche inseriti al rango chirografario).

Il debito a ruolo a carico della sig.ra [redacted] a oggetto di iscrizione ipotecaria capiente, ed oggetto di cartelle di pagamento ad oggi esistenti è pari ad €. 5.320,91 (cfr. tabella P – Passivo e pag 13).

Agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader) risulta creditrice della sig.ra [redacted] a della somma complessiva di € 4.470,23 di cui € 3.425,71 a privilegio ed €. 1.044,52 per interessi di mora, aggi e costi di notifica allocati al rango chirografario).

STUDIO LEGALE PICCI

Avv. Paolo Picci

via Garibaldi, n. 52 - 97019 Vittoria (RG)

Tel. 0932/866318 – fax 0932/511197

pec: paolo.picci@avvragusa.legalmail.it

Creditori muniti di Privilegio speciale (capiente e non capiente) pari a complessivi **€. 337.866,75** e, precisamente:

- quanto ad **€. 236.913,30** (di cui euro **40.738,86,** al privilegio speciale capiente ed € **196.174,44** retrocesso al chirografo per incapienza dell'attivo) relativamente all'iscrizione ipotecaria di primo grado gravante sull'immobile sito in Vittoria (Rg) alla via [redacted], censito al foglio [redacted] di proprietà per il 50,00% della sig.ra [redacted] e per il 50,00% della sig.ra [redacted] in favore della **Banca** [redacted] (oggi posizione gestita da [redacted]). Somme residuali sul mutuo fondiario del 20.05.2008 contratto dalla sig.ra [redacted] e dalla sig.ra [redacted] quale terza datrice di ipoteca;
- quanto **€. 5.161,14** quali compensi per i procuratori costituiti della Ba[redacted] inseriti a privilegio speciale capiente ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 2770 e 2777 c.c;
- quanto ad **€. 64.330,34** (di cui euro **52.013,03** al privilegio speciale capiente ed € **12.317,31** retrocesso al chirografo per incapienza dell'attivo**)** per ipoteca giudiziale di terzo grado del 30.12.2015, sull'immobile sito in Vittoria [redacted] e del lastrico solare censito al foglio [redacted] di proprietà per il 100,00% della sig.ra [redacted]. Ipoteca in favore della [redacted] in liquidazione a seguito di decreto ingiuntivo presentato ed ottenuto dal Tribunale di Ragusa per forniture di merce effettuate in

favore della ditta "[redacted]" ed in parte non pagate. Immobile oggetto della procedura esecutiva nr. [redacted] Tribunale di Ragusa;

- quanto ad **€. 5.230,91** Agenzia delle Entrate -Riscossione [redacted], giusta trascrizione ipotecaria di I grado sui terreni (Mandorleto) siti in Vittoria (RG) e censiti al [redacted] di 39 are e 43 ca;
- quanto ad **€. 26.141,06** per ipoteca giudiziale di secondo grado del 03.01.2013, sull'immobile sito in Vittoria (Rg) c.da M[redacted] censito al foglio [redacted] e del lastrico solare censito al foglio [redacted] proprietà per il 100,00% della sig.ra [redacted], in favore della [redacted] in liquidazione ([redacted]a) e relativo ad un finanziamento in parte impagato. Immobile oggetto della procedura esecutiva nr. [redacted] Tribunale di Ragusa. Atto d'intervento del creditore del 05.10.2017;

- **Creditori chirografari** pari a complessivi **€. 121.739,35** (oltre ad euro 208.491,75 quale privilegio speciale non capiente e retrocesso al chirografo) e così suddivisi:

- quanto ad **€. 84.708,54** quale posizione debitoria relativa al conto corrente affidato nr. 74960192 intestato alla sig.ra [redacted]a intrattenuto con la Banca [redacted] Spa, posizione oggi gestita da [redacted]
- quanto ad **€. 20.844,66** quale posizione debitoria relativa al conto corrente affidato nr. 300634112 intestato alla sig.ra [redacted] intrattenuto con la [redacted] posizione oggi gestita da [redacted]

STUDIO LEGALE PICCI

Avv. Paolo Picci

via Garibaldi, n. 52 - 97019 Vittoria (RG)

Tel. 0932/866318 – fax 0932/511197

pec: paolo.picci@avvragusa.legalmail.it

- quanto ad **€ 152,46** quale posizione debitoria nei confronti di [redacted] in liquidazione.
- quanto ad € **1.569,36** quale posizione debitoria relativa ad una carta di credito intestata alla sig[redacted] Posizione intrattenuta in data 28.02.2006 con la Banca [redacted]
- quanto ad **€. 11.704,48** Riscossione Sicilia Spa (oggi ADER) – [redacted]a. Trattasi di interessi, aggi e sanzioni maturati in capo al Concessionario della riscossione, oneri integralmente allocati al rango chirografario;
- quanto ad **€ 1.044,52** Riscossione Sicilia Spa (oggi ADER)– [redacted]a. Trattasi di interessi, aggi e sanzioni maturati in capo al Concessionario della riscossione, oneri integralmente allocati al rango chirografario.
- quanto **ad 1.715,33** quale posizione debitoria intestata alla sig.ra [redacted] intrattenuta con la [redacted]

5. Sulla procedura esecutiva R.G. [redacted] *Tribunale di Ragusa.*

Come già riferito nei paragrafi precedenti, risulta pendente presso il Tribunale di Ragusa, la procedura esecutiva immobiliare nei confronti della sig.ra [redacted]a iscritta al R.G. [redacted]. Delegato alla vendita avv. [redacted]

Tale procedura esecutiva è stata incoata (creditore procedente) dalla società [redacted] Srl in liquidazione con atto di pignoramento immobiliare del 27.02.2017. Credito derivante da atto di precetto del 27.09.2016 per €. 24.062,24 oltre interessi e spese, emesso a seguito di

decreto ingiuntivo del 30.12.2015. A tale procedura è intervenuto in data 05.10.2017 il creditore [redacted]) per un credito complessivo pari ad €. 26.141,06.

Detta procedura esecutiva riguarda l'immobile sito in Vittoria (Rg) [redacted] e del lastrico solare censito al foglio [redacted] di proprietà per il 100,00% della sig.ra [redacted] **(all.nr.10).**

5.1. Sulla procedura esecutiva R.G. [redacted] Tribunale di Ragusa.

Come già riferito nei paragrafi precedenti, risulta pendente presso il Tribunale di Ragusa, la procedura esecutiva immobiliare nei confronti della sig.ra [redacted] e [redacted] iscritta al R.G. [redacted]. Delegato alla vendita avv.to [redacted].

Tale procedura esecutiva è stata incoata (creditore procedente) dalla società [redacted] (quale procuratore di [redacted] con atto di pignoramento immobiliare del 26.01.2018, per l'importo complessivo di euro €. 200.920,29 oltre interessi e spese. Credito derivante da atto di precetto del 02.08.2017.

Detta procedura esecutiva riguarda l'immobile sito in Vittoria [redacted] censito al foglio [redacted] di proprietà per il 50,00% della sig.ra [redacted] e per il 50,00% della sig.ra [redacted] **(all.nr.11 - CTU procedura esecutiva – all.nr.27 Atto di Pignoramento – all.nr.28 Atto d'intervento Riscossione Sicilia).**

Asta fissata per il prossimo 09.06.2023 **(all. nr.29).**

STUDIO LEGALE PICCI

Avv. Paolo Picci

via Garibaldi, n. 52 - 97019 Vittoria (RG)

Tel. 0932/866318 – fax 0932/511197

pec: paolo.picci@avvragusa.legalmail.it

LA PROPOSTA

La proposta di concordato minore nei confronti dei creditori prevede il soddisfo degli stessi nel rispetto delle prelazioni che ciascun creditore vanta e che ha consolidato nel corso del tempo.

Nel prospetto, che si allega sotto la Tabella "P" citata, i creditori sono stati dettagliatamente suddivisi in creditori muniti di privilegio generale, creditori muniti di privilegio speciale e creditori chirografari, a seconda del rango loro spettante per legge e sono stati, altresì, indicati, con riferimento ai creditori muniti di privilegio speciale, il grado di privilegio, nonché le unità immobiliari sulle quali insiste la detta garanzia reale.

Com'è ovvio, è stato previsto il soddisfo dei creditori muniti di privilegio speciale in misura integrale rispetto alla capienza del valore dell'attivo. I creditori muniti di privilegio speciale incapiente sono stati *ex lege* retrocessi al rango chirografario.

La proposta prevede, altresì, il soddisfo parziale dei creditori muniti di privilegio generale, pari al **16,00% del credito vantato,** attesa l'incapienza dell'attivo, del **14,00%** per i creditori con privilegio speciale non capiente, e del **10,00%** per i creditori aventi rango chirografario (cfr. tabella "R" allegata). Sulla dilazione, la proposta non prevede il riconoscimento di alcun saggio di interessi.

STUDIO LEGALE PICCI

Avv. Paolo Picci

via Garibaldi, n. 52 - 97019 Vittoria (RG)

Tel. 0932/866318 – fax 0932/511197

pec: paolo.picci@avvragusa.legalmail.it

Di seguito, si riporta stralcio della Tabella "R – Riepilogo" contenente le **risorse** poste in favore del presente concordato minore ai sensi dell'art. 74 c.2 e ss. D.Lgs. 14/2019:

DESCRIZIONE				RISORSE
Anticipo all'omologazione tramite risorse provenienti dalla s[redacted]	[redacted]			20.000,00
Pagamenti m[redacted]	[redacted]a	300.00	36	10.800,00
Maxi rata al 13 ° mese tramite risorse provenienti dalla s[redacted]	[redacted]			12.000,00
Pagamenti mensili so[redacted]	[redacted]6	650.00	36	23.400,00
Pagamenti mensili sorel[redacted]	[redacted]6	950.00	80	76.000,00
Maxi rata al 117 ° [redacted]	[redacted]a			19.000,00
Risorse liquide sorelle [redacted]	[redacted]a			161.200,00
Risorse vendita immo[redacted]				45.900,00
Totale risorse disponibili				207.100,00

L'onere totale della procedura è, quindi, pari a complessivi euro **€. 207.100,00 (di cui €. 7.993,00 quale fondo rischi e varie generali -cfr. tabella "R" citata**). Risorse che, per una parte deriveranno dalla vendita dell'immobile sito in Vittoria (Rg) [redacted] 1 e censito al f[redacted] (**€. 45.900,00**), per un'altra parte saranno garantite dall'intervento del terzo assuntore, la madre delle ricorrenti, sig.ra [redacted] **42.800,00**) e per la parte residua (**€. 118.400,00**) proverranno dai pagamenti mensili della sig.ra [redacted]a ed appresso riepilogati.

La soddisfazione dei creditori avverrà come segue.

<u>(Intervento del terzo) - Risorse provenienti intervento sig.ra</u> [redacted]

- **quanto ad <u>€. 20.000,00</u>** in un'unica soluzione entro 30 giorni dal provvedimento di omologa dell'Intestato Tribunale della presente proposta di concordato;

- **quanto ad <u>€. 12.000,00</u>** in un'unica soluzione quale II maxirata scadente il 13° mese della presente proposta di concordato;

- **quanto ad <u>€. 10.800,00</u>,** mediante il pagamento nr. 36 rate mensili costanti di importo pari ad euro €. 300,00 cadauna, a partire dal mese successivo al pagamento dell'acconto pari ad €. 20.000,00 e aventi scadenza l'ultimo giorno di ogni mese.

Risorse queste, per complessivi €. 42.800,00, che saranno messe a disposizione dalla sig.ra [redacted] madre delle odierne ricorrenti.

Intervento proposto, per mero *affectio familiaris* e con rinunzia espressa a qualsivoglia rivalsa/regresso di sorta. A conferma dell'impegno assunto, la sig.ra [redacted] sottoscrive la presente proposta in calce e allega lettera di obbligazione e fotocopia assegno circolare non trasferibile tratto dalla banca Unicredit n. 7405333391-01 di €. 15.000,00 **(all.24**). Somme queste che insieme ad ulteriori risorse di €. 5.000,00, si renderanno disponibili entro 30 giorni dal provvedimento di omologa e saranno utilizzate complessivamente quale maxi-rata iniziale di **€. 20.000,00** (cfr. **all. nr. 24).** La sig.ra [redacted] verserà altresì in favore della presente procedura, **<u>€. 12.000,00</u>** in un'unica soluzione quale 2' maxirata scadente il 13° mese della presente proposta di concordato e ulteriori **€. 10.800,00** suddivisi in 36 rate mensili pari ad € 300,00 che saranno corrisposte a partire dal mese successivo al pagamento dell'acconto pari ad €. 20.000,00 e aventi scadenza l'ultimo giorno di ogni mese.

Atteso che il soddisfo proposto per i creditori è pari a complessivi €. 176.795,36 **(cfr. Tabella R – Riepilogo)**, l'apporto di risorse esterne provenienti dal terzo assuntore, sig.ra [redacted] pari come sopra descritto a complessivi € 42.800,00, <u>equivale al 24,21% del</u>

soddisfo complessivo proposto ai creditori sociali nella presente proposta di concordato minore.

Per quanto è ovvio, tale importante apporto del terzo, andrà ad incrementare significativamente la soddisfazione dei creditori.

Risorse provenienti dalla sig.ra [redacted]

- **quanto ad €. 23.400,00,** mediante il pagamento nr. 36 rate mensili costanti di importo pari ad euro €. 650,00 cadauna, a partire dal mese successivo al pagamento dell'acconto pari ad €. 20.000,00 e aventi scadenza l'ultimo giorno di ogni mese;

- **quanto ad €. 76.000,00,** mediante il pagamento nr. 80 rate mensili costanti di importo pari ad euro €. 950,00 cadauna, a partire dalla 37' rata e fino al completamento delle 116 rate previste dalla proposta di concordato minore;

- **quanto ad € 19.000,00** in un'unica soluzione quale maxi-rata finale scadente il 117° mese della presente proposta di concordato;

Risorse provenienti vendita immobile:

- **quanto ad € 45.900,00** quali risorse provenienti dalla vendita dell'immobile di proprietà per il 50,00% ciascuno delle odierne proponenti e oggetto della più volte citata procedura esecutiva iscritta al [redacted] Tribunale di Ragusa. Tale appartamento, oggetto della procedura esecutiva citata iscritta al [redacted] Tribunale di Ragusa, è stato periziato

STUDIO LEGALE PICCI

Avv. Paolo Picci

via Garibaldi, n. 52 - 97019 Vittoria (RG)

Tel. 0932/866318 – fax 0932/511197

pec: paolo.picci@avvragusa.legalmail.it

dal CTU della detta procedura pari ad euro € 61.200,00. Con possibilità di effettuare offerte al ribasso del 25,00% e cosi per €. 45.900,00.

Si precisa che la presente proposta di concordato minore, ex art. 74 e ss. D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche ed integrazioni è di tipo misto, in quanto la stessa prevedrà l'intervento del terzo sig.ra [redacted] (per complessivi **€. 42.800,00**) e l'obbligo delle proponenti ad immettere risorse liquide e successivamente disponibili così per complessivi **€. 118.400,00** (cfr. Tabella R). Inoltre, la proposta, prevederà altresì la liquidazione dell'immobile sito in Ragusa alla via [redacted] già oggetto della procedura esecutiva R.G. [redacted] Tribunale di Ragusa), che ne ha dichiarato il valore (giusta perizia di stima) in €. 61.200,00. Attesa la possibilità nelle procedure esecutive, già a prima asta di poter offrire il valore ridotto del 25,00%, coerentemente il valore inserito nella presente proposta per la liquidazione del bene è pari ad €. 45.900,00.

E così per complessivi euro **207.100,00.**

Di seguito si riporta Tabella "R" con suddivisione creditore secondo rango di appartenenza.

	base di calcolo		ONERE
totale privilegio speciale capiente	129.375,00	100,00%	129.375,00
Privilegio generale	37.859,89	16,00%	6.057,58
totale privilegio speciale non capiente retrocesso al chirografo	208.491,75	14,00%	29.188,85
totale chirografo	121.739,35	10,00%	12.173,94
Totale generale debiti e pagamenti verso creditori	**497.465,99**		**176.795,36**
saldo spese OCC	6.517,64	100,00%	6.517,64
assistenza legale alla redazione della proposta di sovraindebitamento Avv. Paolo Picci	5.200,00	100,00%	5.200,00
assistenza contabile alla proposta di sovraindebitamento Dr. Silvestro Agozzino co[redacted]PA	6.344,00	100,00%	6.344,00
Compenso liquidatore vendita immobile via [redacted] 3	4.250,00	100,00%	4.250,00
Onere complessivo			**199.107,00**
Fondo rischi ed imprevisti			**7.993,00**
Totale risorse			**207.100,00**

Sugli oneri di procedura.

Gli oneri della procedura, previsti pari a complessivi €. 22.311,64, sono così suddivisi: quanto ad euro 6.517,64 per spese giudiziarie relative al saldo del compenso previsto in favore dell'Organismo di composizione della Crisi tenuto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Ragusa e del professionista nominato dallo stesso Organismo, dr Vincenzo Triberio; quanto ad €. 5.200,00, quale compenso per assistenza legale (avv. Paolo Picci) quanto ad euro 6.344,00, quale compenso per assistenza contabile e fiscale alla redazione del concordato minore (dr. Silvestro Agozzino) **(all. nr. 23)**; quanto ad €. 4.250,00 quale compenso "stimato" per il professionista nominato liquidatore per la vendita dell'immobile sito in Vittoria [redacted]

Infine, le odierne proponenti hanno previsto, ancorché in assenza di alcun obbligo di legge, un fondo rischi e imprevisti generico, pari a complessivi € 7.993,00.

Tale fondo rischi è stato previsto in caso di minusvalenze dell'attivo o di plusvalenze del passivo, al fine di mantenere invariata la percentuale di soddisfo del ceto creditorio sino all'integrale utilizzo del detto fondo. In caso di suo totale o parziale inutilizzo, le relative somme verranno ripartite in favore di tutti i creditori e nel rispetto dei privilegi di legge.

Pertanto, **ed in conclusione**, il complessivo onere della presente procedura è pari ad euro **207.100,00.** Il tutto, come meglio dettagliatamente riportato nell'allegata Tabella "R".

In definitiva, i creditori verranno soddisfatti sulla base delle seguenti percentuali:

- Crediti in pre-deduzione 100,00%

- Creditori muniti di privilegio speciale capiente 100%;

- Creditori minuti di privilegio generale **16,00%;**

- Creditori muniti di privilegio speciale non capiente e retrocesso al chirografo **14,00%;**

- Creditori chirografari **10,00%.**

Non si prevede alcuna suddivisione in classe dei creditori.

Non sussiste alcun credito impignorabile di cui deve essere assicurato il regolare pagamento (ex art. 545 c.p.c. e relative leggi speciali).

SULLA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA

Sono innumerevoli i vantaggi per i creditori nell'accettare la presente proposta.

Il primo evidente vantaggio è dato dal fatto che le odierne ricorrenti, come *infra* illustrato, intervengono nella procedura impegnandosi al versamento di risorse per il notevole importo di euro 118.400,00 risorse che difficilmente i creditori potrebbero incassare dall'eventuale vendita degli immobili di proprietà delle sorelle [redacted]

Altro considerevole vantaggio, l'intervento del terzo, la madre sig.ra [redacted] che sosterrà le figlie attraverso risorse personali con il versamento di somme per un importo complessivo pari ad € 42.800,00. Come detto l'apporto di risorse esterne provenienti dalla sig.ra [redacted] equivale al 24,21% del soddisfo dei creditori, incrementando pertanto "in misura significativa" la soddisfazione dei creditori.

Ed ancora, l'accesso alla procedura *de qua*, atteso che coinvolge l'intero ceto creditorio degli odierni istanti con riparto delle somme in favore di tutti costoro nel rispetto dei privilegi di legge, consente loro di ottenere un riparto, ancorché in misura limitata, riparto che, nell'ambito della procedura esecutiva individuale, certamente non avverrebbe se non in favore dei creditori titolati o di quelli intervenuti nella stessa ed entro i limiti della capienza del valore di vendita.

Infine, non per ultimo, la prosecuzione della vendita tramite procedure esecutive individuali, attesa la rilevante entità dei creditori delle odierne ricorrenti che non troverebbero alcun soddisfo, non esclude la proponibilità da parte dei creditori insoddisfatti di possibili azioni revocatorie per la tutela della *par condicio* e del rispetto dei privilegi di legge, rischio del tutto "sterilizzato" con la omologa e successivo adempimento della presente proposta.

Per ciò che concerne invece il confronto tra la presente proposta di concordato minore con intervento del terzo e l'alternativa liquidatoria, i proponenti rimandano alle considerazioni esposte nella relazione dal Gestore della crisi, dr. Vincenzo Triberio **(all. Relazione chiarimenti ed integrazioni Dr Vicenzo Triberio).** Da tale analisi, si evince che il soddisfo proposto ai creditori, in seno al concordato minore, risulta essere alquanto migliorativo rispetto all'alternativa liquidatoria. Si evidenzia inoltre, come in ipotesi liquidatoria vi sarebbero un aumento importante di spese a danno di tutti i creditori, nonché un indubbio vantaggio di una cerchia ristretta di creditori sociali a discapito degli altri.

SULLA FATTIBILITA' DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE

Come espressamente previsto dall'art. 76 e seguenti C.C.I.I, alla proposta deve essere allegato, fra l'altro, l'attestazione relativa alla veridicità dei dati contabili esposti ed alla fattibilità della proposta predisposta da parte dell'Organismo di composizione della crisi, la cui funzione, nel caso che ci occupa, come detto, è svolta dal Dr. Triberio. Tale relazione è stata redatta dai professionisti con esito favorevole atteso che i suddetti professionisti hanno ritenuto la presente proposta veritiera e la proposta ivi contenuto fattibile, giusta relazione che al presente si allega **(all. Relazione chiarimenti ed integrazioni Dr Vicenzo Triberio che si allega alla presente).**

Per tutto quanto sopra esposto e per quant'altro potrà essere richiesto nel corso del presente procedimento, le odierne proponenti, come in atti rappresentati, difesi e domiciliati, con il presente atto formulano

PROPOSTA

di concordato minore ai sensi dell'art 74 comma 2 e seguenti C.C.I.I e successive modifiche ed integrazioni

CHIEDONO

che l'Ill.mo Giudice adito, esaminata la documentazione versata in atti

1) accerti la sussistenza dei presupposti per accedere alla procedura e l'integrale deposito della documentazione richiesta;

2) ove ritenga ammissibile la presente proposta, fissi l'udienza per l'omologazione ed i termini per la comunicazione ai creditori;

3) disponga ex art. 78 comma 2 lett. d C.C.I.I., la sospensione delle procedure esecutive in essere e l'impossibilità di avviare nuove procedure esecutive o cautelari o l'acquisizione di titoli di prelazione, nei termini e con i limiti di cui alla al C.C.I.I.;

4) disponga la sospensione del corso degli interessi convenzionali o legali, salvo per i crediti garantiti da ipoteca, privilegio o pegno ex art. 76 c. 4 C.C.I.I.;

5) disponga, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, il divieto, sotto pena di nullità, di avviare procedure esecutive individuali, di disporre sequestri conservativi, di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori, odierni proponenti, per tutti i creditori aventi titolo o causa anteriore ex art. 78 comma 2 lett. d C.C.I.I.

Con perfetta osservanza.

Salvis iuribus.

Sottoscrizione per adesione ed integrale accettazione del contenuto della presente:

Le proponenti

_____

[redacted]

[redacted]

STUDIO LEGALE PICCI

Avv. Paolo Picci

via Garibaldi, n. 52 - 97019 Vittoria (RG)

Tel. 0932/866318 – fax 0932/511197

pec: paolo.picci@avvragusa.legalmail.it

[redacted]

Vittoria, 01.06.2023

avv. Paolo Picci

Si allegano alla presente:

26. Valori OMI terreni;
27. Atto di pignoramento-proc.esecutiva RGE n[redacted]
28. Intervento Riscossione Sicilia proc.esecutiva[redacted]
29. Asta Immobile v[redacted] Vittoria(RG) del 09.06.23

Relazione con chiarimenti/integrazioni dr. Vincenzo Triberio e allegati

Tabella Attivo

STUDIO LEGALE PICCI

Avv. Paolo Picci

via Garibaldi, n. 52 - 97019 Vittoria (RG)

Tel. 0932/866318 – fax 0932/511197

pec: paolo.picci@avvragusa.legalmail.it

Tabella Passivo

Tabella Riepilogo

Documenti allegati e depositati in data 18.05.2023:

1. Visura storica ditta [redacted]
2. Lettera assunzione a tempo indeterminato [redacted]
3. Provvedimento di estinzione del procedimento del 03.11.2022;
4. Documenti d'identità sig.re [redacted]
5. Sentenze orientamento concordato minore C.C.I.I;
6. Centrale Rischi Banca d'Italia [redacted]
7. Centrale Rischi Banca d'Italia [redacted]
8. CAI [redacted]
9. CAI [redacted]
10. CTU procedura esecutiva [redacted]
11. CTU procedura esecutiva RGE [redacted]
12. Ispezione ipotecaria immobile via [redacted]

Tabella Passivo sostituita integralmente;

Tabella Riepilogo sostituita integralmente;

STUDIO LEGALE PICCI

Avv. Paolo Picci

via Garibaldi, n. 52 - 97019 Vittoria (RG)

Tel. 0932/866318 – fax 0932/511197

pec: paolo.picci@avvragusa.legalmail.it

13. Buste paga Gennaio, Febbraio e Marzo 2023 sig.ra [redacted]

14. Dichiarazione dei redditi anni 2021,2022,2023 sig.ra [redacted]

15. Dichiarazione dei redditi anni 2020, 2021, 2022 sig. [redacted]

16. Certificazione notarile sostitutiva delle risultanze catastali e dei registri immobiliari,

17. Visura catastale [redacted]

18. Visura catastale [redacted]

19. Prospetto informativo Ader [redacted]

19.bis Prospetto informativo sig.ra [redacted]

20. Stato di famiglia sig.re [redacted]

21. Documenti d'identità sig.ra [redacted]

22. Istanza nomina gestore;

23. Lettera incarico Dr. S. Agozzino;

24. Lettera Obbligazione sig.ra [redacted] con assegno circolare;

25. Visura Pra sig.re [redacted] e libretto Lancia Y;

Relazione dr. Vincenzo Triberio sostituita integralmente e allegati;

Tabella Attivo sostituita integralmente;

STUDIO LEGALE PICCI
Avv. Paolo Picci
via Garibaldi, n. 52 - 97019 Vittoria (RG)
Tel. 0932/866318 – fax 0932/511197
pec: paolo.picci@avvragusa.legalmail.it

Procura alle liti

Le sigg.re [redacted] nata a [redacted], c.f. [redacted] nata a Vittoria (RG) il [redacted] c.f. [redacted] entrambe residenti in Vittoria (R[redacted], delegano per rappresentarle e difenderle nella presente proposta di concordato minore ex art. 74 seguenti D.Lgs 14/2019, avanti il Tribunale di Ragusa, l'avv. Paolo Picci del Foro di Ragusa, in ogni grado e fase, inerenti e conseguenti compresi, presso il cui studio eleggono domicilio. Dichiarano di essere state edotte in merito alla complessità dell'incarico, che con la presente conferiscono, nonché di aver ricevuto tutte le informazioni in ordine ai compensi legali da esso derivanti. Dichiarano, infine, di essere state informate della procedura di negoziazione assistita di cui al D.L. 12/09/2014, n. 132 nonché del procedimento di mediazione di cui al D.L. 21/06/2013, n. 132 nonché del procedimento di mediazione di cui al D.L. 21/06/2013, n. 69 e di avere espressamente preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016 e, pertanto, autorizzano il trattamento dei dati personali e sensibili.

[redacted]

Vere le Firme

avv. Paolo Picci

R.G. 41/2023

Tribunale Ordinario di Ragusa

Sezione Civile

Il giudice delegato, dott. Antonio Pianoforte,

nel procedimento unitario iscritto al numero di r.g. **41/2023**, promosso da:

[redacted] (c.f. [redacted] e [redacted] (c.f. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. PICCI PAOLO, giusta procura in atti

RICORRENTE

avente ad oggetto: proposta di concordato minore,

in cui svolge la funzione di gestore della crisi il dott. Vincenzo Triberio,

letto l'art. 78 c.c.i.i.,

ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data [redacted] hanno depositato domanda di apertura del procedimento unitario ai fini dell'omologa della proposta di concordato minore.

L'art. 78, co. 1, c.c.i.i. stabilisce che il giudice, ai fini dell'apertura della relativa procedura, deve preliminarmente verificarne l'ammissibilità.

La disposizione ha finalità evidentemente acceleratoria, essendo volta a consentire l'arresto *in limine* della procedura in caso di manifesta inammissibilità, ovvero, con la concessione di un termine interlocutorio, il completo il completamento del corredo documentale a supporto della domanda e l'eliminazione di vizi che risultino emendabili.

È peraltro evidente che le valutazioni compiute dal giudice al momento della fissazione dell'udienza non sono definitive, né suscettibili di autonoma impugnazione (cfr., artt. 78, co. 1, e 82, co. 1, c.c.i.i.), essendo in ogni caso riesaminabili in sede di omologa (arg. *ex* Cass. 30 gennaio 2017, n. 2234; Cass. 5 dicembre 2018, n. 31477).

Risulta sussistere alla luce della produzione in atti la competenza territoriale del tribunale adito, trovando al riguardo applicazione il disposto dell'art. 27, co. 2, c.c.i.i. (cui fa rinvio l'art. 27, co. 2, c.c.i.i.), che affida la trattazione della domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza all'ufficio nel cui circondario il debitore ha il centro di interessi principali.

Ed infatti la casa di abitazione dei ricorrenti è sita in Vittor[redacted] come stato di famiglia prodotto in atti, luogo che deve presumersi coincidente con la sua dimora effettiva in assenza di prova contraria.

L'istante [redacted] ha provato la propria qualità soggettiva di "*consumatore*", ovvero "*la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*" (art. 2, co. 1, lett. c), c.c.i.i.).

Risulta infatti che l'indebitamento è derivante "*dalle garanzie prestate in favore della sorella, e in minima parte da debiti per imposte e tributi locali personali*", senza che dagli atti risulti una partecipazione o un coinvolgimento diretto di [redacted] all'attività imprenditoriale [redacted] (p. 6 e 7, 1° relazione particolareggiata; cfr., *ex multis*, Cass. 8662/2022).

L'istante [redacted], invece, ha provato di aver contratto la maggior parte dei propri debiti nello svolgimento di un'attività imprenditoriale ormai cessata. Ad oggi, infatti, la medesima percepisce esclusivamente redditi da lavoro dipendente (come da lettera di assunzione prodotta in atti, allegato 2).

Sulla possibilità che un *ex* imprenditore, unitamente alla sorella consumatore, possano accedere al procedimento di concordato minore, questo giudice concorda con l'orientamento invocato dalle sentenze prodotte in atti da parte delle ricorrenti (da ultimo, inoltre, Tribunale Ancona Sez. II, Decr., 11/01/2023; Tribunale Bologna Sez. IV, Decr., 30/12/2022), secondo cui l'art. 33, ult. co., c.c.i.i., deve interpretarsi nel senso che preclude ai soli imprenditori collettivi di aderire alla procedura di concordato minore, per la rilevanza della cancellazione rispetto alla soggettività giuridica dei medesimi enti.

Non coglie nel segno, ad avviso di questo giudice, l'orientamento contrario, fondato su un'interpretazione letterale della disposizione citata, recentemente ribadito da Tribunale Genova Sez. VII, Decr., 16/11/2022, secondo cui "*l'art. 33.4 CCI contiene una netta chiusura rispetto alla possibilità di ristrutturare i debiti "non professionali" ricorrendo al concordato minore, quando l'attività professionale o di impresa sia cessata*".

Invero, nel corpo del medesimo codice dell'impresa, è espressamente prevista un'ipotesi in cui può essere ristrutturato con concordato minore un debito professionale contemporaneamente alla ristrutturazione, sempre con concordato minore, di un debito di un consumatore. In sostanza, con l'art. 66 c.c.i.i., il legislatore dimostra di prediligere la risoluzione della crisi da sovraindebitamento nell'ambito della medesima procedura, con progetto unitario, quando è formulata da membri della medesima famiglia, in disparte, dunque, i criteri soggettivi di cui all'art. 74, co. 1, c.c.i.i.: l'art. 66,

co. 1, 2° per., c.c.i.i., da un lato, implicitamente ammette i consumatori alla procedura di concordato minore, altrimenti esclusi dall'art. 74, co. 1, c.c.i.i. e, dall'altro, fornisce un indice interpretativo sistematico tutte le volte in cui vi sono proposte unitarie per crisi da sovraindebitamento di familiari conviventi.

Esso può, dunque, condurre senz'altro ad un'esegesi estensiva dell'art. 74, co. 2, c.c.i.i., senza la necessità di verificare la correttezza dell'attuale maggioritaria interpretazione dell'art. 33, co. 4, c.c.i.i., onde evitare interpretazioni irragionevoli del sistema che già ammette la contemporanea composizione di debiti professionali e non professionali.

Conseguentemente, verificate le condizioni di cui all'art. 66, c.c.i.i., rilevata la convivenza delle ricorrenti e la presenza di un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, deve ritenersi che le ricorrenti hanno i requisiti soggettivi per accedere alla procedura di concordato minore, in presenza di un apporto significativo di risorse da parte di un terzo.

Come messo in luce, infatti, nella proposta integrativa, sollecitata dal presente giudice, al netto di tutti i costi attualmente ragionevolmente prevedibili, l'apporto del terzo, [redacted], è significativo, pari ad euro 42.800,00 (cfr., p- 25 e 26, relazione integrativa, depositata il 4/6/2023).

Non ricorrono, inoltre, come dedotto ed attestato dal gestore della crisi, le condizioni ostative oggettive o soggettive di cui all'art. 77 c.c.i.i., atteso che il ricorrente:

- non presenta attualmente requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), n. 1), 2) e 3);
- non risulta esdebitato nei cinque anni anteriori al deposito della domanda;
- non ha beneficiato in precedenza dell'esdebitazione per due volte;
- non risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Nel caso in esame la documentazione in atti non fornisce evidenza di atti o pagamenti straordinari che possano dirsi pregiudizievoli per il ceto creditorio, ovvero che abbiano ridotto in misura consistente la garanzia patrimoniale in data anteriore alla presentazione della domanda.

Il piano contempla la documentazione di cui all'art. 75 c.c.i.i., parametrata alla peculiarità del caso di specie, in cui l'attività imprenditoriale è cessate e vi è la presenza di un consumatore: sono state prodotte le ultime tre dichiarazioni dei redditi di entrambe le ricorrenti, non esistendo scritture contabili degli ultimi tre anni.

Il gestore della crisi ha attestato, ai sensi dell'art. 76, co. 2, lett. d) c.c.i.i., la completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda del debitore (p. 8 della relazione particolareggiata).

Emerge poi dagli atti il presupposto oggettivo dello stato di sovraindebitamento, da intendersi come "*lo stato di crisi o di insolvenza*", vale a dire l'indisponibilità di flussi di cassa (reddituali o derivanti da beni e crediti prontamente liquidabili/realizzabili) che consentano di far fronte alle obbligazioni in scadenza nei successivi dodici mesi (crisi), ovvero l'incapacità di pagamento già manifestatasi tramite inadempimento di debiti scaduti ed insoluti o altri indici esteriori (insolvenza).
Nel caso in esame, infatti, la relazione del gestore della crisi, nell'esporre le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, evidenzia le molteplici procedure esecutive ormai azionate nei confronti delle ricorrenti, indice principale della loro insolvenza.
La domanda proposta è completa e fornisce un quadro sufficientemente preciso e trasparente della situazione reddituale e patrimoniale del debitore, sia con riferimento alla massa passiva (elenco dei creditori), sia con riferimento alle componenti patrimoniali positive (beni ed entrate personali e del nucleo familiare).
Va dunque condivisa, anche alla luce delle integrazioni fornite a seguito del decreto interlocutorio del tribunale in data 1° febbraio 2023, la valutazione compiuta dal gestore della crisi sotto il profilo della completezza degli atti e documenti di riscontro dell'illustrata condizione patrimoniale e reddituale del ricorrente.
Occorre poi procedere sempre ai fini dell'ammissibilità della domanda, alla verifica della sufficiente determinatezza della proposta e del piano, i quali devono assicurare il soddisfacimento almeno parziale (in qualsiasi forma ed anche differenziato) di ciascun credito, con indicazione "*dei tempi e delle modalità*" della ristrutturazione, ricavabile agevolmente dalle scadenze dei singoli pagamenti a cui le ricorrenti e la terza apportatrice di risorse si sono impegnate (p. 21 e 22, di entrambe le relazioni particolareggiate), parametrati ai valori di realizzo assicurati in favore del ceto creditorio (p. 22 e 23, 2° relazione particolareggiata).
Il trattamento dei creditori così regolato è conforme alle regole inderogabili previste per la procedura di concordato minore, anche in termini di indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, distinti a seconda della sussistenza o meno di privilegi, generali o speciali, o di ipoteche.
Il trattamento riconosciuto ai creditori muniti di privilegio è rispettoso della regola stabilita dall'art. 75, co. 2, c.c.i.i., che impone una soddisfazione quantitativa minima non inferiore al valore di liquidazione dei beni patrimoniali, tenuto conto del valore di mercato, desumibile anche dai ribassi necessari per la relativa vendita coattiva (v. p. 28 seconda relazione particolareggiata).
Con l'anticipazione del pagamento dei creditori privilegiati rispetto ai creditori chirografari e la previsione di una maggior percentuale di soddisfo a beneficio dei primi rispetto ai secondi deve ritenersi osservato anche il principio di non discriminazione che va applicato nella distribuzione del

c.d. valore di ristrutturazione, nella specie costituito dai redditi futuri, in ossequio alla regola del relative priority rule come declinata dall'art. 11 della Direttiva UE 2019/1023.

Quanto ai crediti prededucibili, si segnala che l'attuale disciplina sull'esecuzione del concordato minore (art. 81, 4, c.c.i.i.) subordina il pagamento del compenso del gestore della crisi all'integrale e completa esecuzione della proposta previa autorizzazione del giudice delegato, sicché acconti anteriori dovranno essere sottoposti analogamente al vaglio giudiziale.

Ne consegue che le somme destinate a tale causale nel piano andranno solo accantonate e non immediatamente versate al professionista incaricato.

Per quanto riguarda, infine, il giudizio di convenienza del concordato minore, il gestore della crisi, con la proposta integrativa, ha espresso un giudizio positivo, che si condivide per le seguenti ragioni: a fronte dei costi derivanti da questa procedura, tenuto conto delle ragionevoli ipotesi di realizzo dei beni immobiliari escutibili e del patrimonio mobiliare (reddito da lavoro) pignorabile, la presente procedura assicurerebbe, in tempi certi, una soddisfazione del ceto creditorio superiore di euro 7.038,45 rispetto a quanto otterrebbero dall'alternativa liquidatoria (p. 25, 2° relazione particolareggiata).

Quanto alle misure protettive si osserva quanto segue.

L'art. 78, co. 2, lett. d), stabilisce che il giudice, "*su istanza del debitore*", con il decreto di apertura della procedura, "*dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore*".

Tale disposizione detta, dunque, una speciale disciplina sulle misure protettive, da ritenersi prevalente sulle disposizioni degli artt. 54 e 55 c.c.i.i.

In particolare, ferma la competenza monocratica, la misura è disposta dal giudice designato per il procedimento unitario in uno con il decreto di ammissione della proposta e del piano senza necessità di preventiva instaurazione del contraddittorio con i creditori interessati.

La tutela del contraddittorio è infatti garantita in via successiva per il tramite dei sub procedimenti di omologazione, ai sensi dell'art. 80 c.c.i.i., o di revoca, ai sensi dell'art. 82 c.c.i.i., attivabile dal creditore (o d'ufficio in caso di atti in frode o condotte descritte dall'art. 82 c.c.i.i.i) e la cui trattazione può avvenire anche in forma scritta (art. 82, co. 5, c.c.i.i.).

Deve dunque ritenersi consentita, diversamente da quanto previsto dalla l. 3/2012, una protezione generalizzata del patrimonio del debitore già nella fase anteriore all'omologa del piano, mediante inibizione delle iniziative esecutive, dei sequestri conservativi e dell'acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte della generalità dei creditori "*aventi titolo o causa anteriore*".

Non si ravvisa peraltro la necessità, in assenza di specifica previsione, della notifica della misura nei confronti degli stessi, atteso che ciascun creditore è avvisato con la comunicazione del decreto ex art. 78 co. 1 c.c.i.i. e con la pubblicazione dello stesso sul sito web dell'ufficio o del Ministero della Giustizia.

Diversamente dal precedente art. 70 c.c.i.i., l'art. 78, co. 2, lett. d), c.c.i.i. non prevede un vaglio del giudice diverso da quello relativo alla sussistenza di un'istanza e all'ammissibilità della proposta di concordato minore, in sede di decreto di apertura della relativa procedura. L'utilizzo del verbo all'indicativo, senza esser preceduto dal verbo servile "*può*", esclude un ulteriore e specifico vaglio sull'opportunità di concedere tali misure.

Per quanto riguarda la richiesta di sospensione del decorso degli interessi fino alla chiusura della liquidazione, tale effetto, e i suoi limiti, non è rimesso ad una valutazione giudiziale, costituendo un mero effetto del deposito della proposta di concordato minore (art. 76, co. 5, c.c.i.i.).

Non occorre fissare alcun termine di durata delle misure concesse, essendo essa fissata *ex lege* fino alla conclusione del procedimento.

Nulla va infine disposto sulle spese tenuto conto dell'assenza di contraddittorio in questa fase processuale.

In difetto di istanza, non essendoci beni da liquidare, nulla si provvede nemmeno relativamente alla nomina del commissario giudiziale.

p.q.m.

Dichiara aperta la procedura.

Fissa, per l'omologazione della proposta di concordato minore formulata da [redacted] (c.f. [redacted]) e [redacted]), come modificata in data 4/6/2023, l'udienza del 3/10/2023, ore 11.00, aula E, piano terra, tribunale di Ragusa, sede centrale.

Dispone che la proposta ed il piano, con ogni successiva modifica ed integrazione ad oggi intervenuta, ed il presente decreto siano immediatamente pubblicati a cura del gestore della crisi sul sito web del Tribunale di Ragusa e siano comunicati entro trenta giorni a tutti i creditori, con avviso che gli stessi dovranno comunicare al gestore il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in mancanza dovendo le successive comunicazioni effettuarsi in cancelleria.

Onera il gestore della crisi, in caso di comunicazioni telematiche, di allegare agli atti gli originali delle ricevute di consegna nei formati consentiti e la copia dell'estratto INI-PEC/REGINDE utilizzato, aggiornato alla data della notifica.

Assegna ai creditori termine di trenta giorni successivi alla comunicazione per fare pervenire al gestore della crisi, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito

certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, inviandole all'indirizzo pec indicato nella comunicazione del medesimo gestore della crisi.

Assegna al gestore della crisi successivo termine di dieci giorni, sentito il debitore, per riferire al giudice e proporre eventuali modifiche del piano che ritenga necessarie, specificando se esse siano condivise dal ricorrente.

Concede fino al termine del procedimento le seguenti misure protettive generalizzate, nei confronti di tutti i creditori aventi titolo o causa anteriore: a) divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali; b) divieto di disporre sequestri conservativi; c) divieto di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

Si comunichi alle parti costituite.

Si comunichi alla cancelleria esecuzioni immobiliari, segnalando la procedura r.g. [redacted]

Ragusa, 08/06/2023

Il giudice

dott. Antonio Pianoforte